

Senato della Repubblica
 XIX
Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1260

Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recanti disposizioni in materia di formazione specialistica dei medici

13/05/2025 - 22:40

Indice

1. DDL S. 1260 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1260	4
1.3. Trattazione in Commissione	13
1.3.1. Sedute	14
1.3.2. Resoconti sommari	15
1.3.2.1. Commissioni riunite 7^ (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10^ (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	16
1.3.2.1.1. Commissioni riunite 7^ (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10^ (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 11(pom.) del 19/11/2024	17
1.3.2.1.2. Commissioni riunite 7^ (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10^ (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 12(pom.) del 03/12/2024	21
1.3.2.1.3. Commissioni riunite 7^ (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10^ (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 13(ant.) del 15/01/2025	24
1.3.2.1.4. Commissioni riunite 7^ (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10^ (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 1(ant.) del 23/01/2025	28
1.3.2.1.5. Commissioni riunite 7^ (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10^ (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 2(pom.) del 04/02/2025	29
1.3.2.1.6. Commissioni riunite 7^ (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10^ (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 14(ant.) del 12/02/2025	30
1.3.2.1.7. Commissioni riunite 7^ (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10^ (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 10(pom.) del 18/02/2025	48
1.3.2.1.8. Commissioni riunite 7^ (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10^ (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 11(pom.) del 25/02/2025	49
1.3.2.1.9. Commissioni riunite 7^ (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10^ (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 15(pom.) del 05/03/2025	50
1.3.2.1.10. Commissioni riunite 7^ (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10^ (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 12(ant.) dell'11/03/2025	53
1.3.2.1.11. Commissioni riunite 7^ (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10^ (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 13(ant.) del 26/03/2025	54
1.3.2.1.12. Commissioni riunite 7^ (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10^ (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 16(pom.) del 26/03/2025	55

1. DDL S. 1260 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1260

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1260

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BUCALO , GELMETTI , MARCHESCHI , RAPANI , ROSA , RUSSO , TUBETTI , ZEDDA , CAMPIONE , CALANDRINI , POGLIESE , SATTA , IANNONE , NOCCO , FALLUCCHI , MANCINI , SALLEMI e LIRIS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 2024

Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recanti disposizioni in materia di formazione specialistica dei medici

Onorevoli Senatori. - La modalità di formazione specialistica medica è oggi disciplinata dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che recepì le direttive 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, introducendo una vera e propria rivoluzione rispetto al precedente modello, che fino ad allora considerava ancora i medici specializzandi dei meri studenti, con ricadute evidenti sul piano del riconoscimento giuridico ed economico del lavoro da loro svolto nei policlinici universitari.

Tuttavia l'applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ha lasciato alcune ombre e alcuni aspetti irrisolti, soprattutto in merito alla selezione dei ragazzi e alla certezza della qualità della loro formazione.

Il buon funzionamento del sistema di formazione specialistica medica è requisito essenziale per la sopravvivenza del nostro sistema sanitario nazionale e pertanto, oggi, si ritiene necessario risolvere le criticità che ne mettono a rischio la qualità.

Innanzitutto va affrontato il problema legato alla modalità di selezione dei giovani medici; ogni anno sono numerosissime le borse di studio non assegnate in quanto non considerate « attrattive » e troppo alto il tasso di abbandoni durante il primo anno di corso. Inoltre, il concorso attuale non tiene conto delle legittime aspettative dei ragazzi e non premia l'impegno specifico che un giovane laureato può aver profuso nella scelta della disciplina oggetto della sua tesi di laurea.

Con il presente disegno di legge ci si propone di avviare una riforma del sistema di formazione specialistica apportando le necessarie modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, riscrivendo, a tal fine, gli articoli da 36 a 41.

Il nuovo testo proposto dell'articolo 36 mantiene il sistema di selezione nazionale e la suddivisione della prova di ammissione nelle tre aree, chirurgica, medica e dei servizi clinici, che si svolgerà in una medesima data per ogni area, simultaneamente sul territorio nazionale; gli aspiranti specializzandi avranno la possibilità di concorrere per tutte e tre le aree, indicando all'interno di ciascuna al massimo tre scelte; i punteggi delle prove saranno attribuiti secondo parametri oggettivi, tenendo conto del voto di laurea e dell'attinenza della tesi con le specializzazioni per cui si concorre.

Per ovviare al problema dell'inquadramento giuridico ed economico del lavoro assistenziale svolto dai medici specialisti in formazione, il disegno di legge prevede che all'atto dell'iscrizione alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, il medico stipula uno specifico contratto con l'ateneo della scuola di specializzazione scelta, che deve riconoscere giuridicamente, laddove previsto dal piano formativo della scuola, un impegno lavorativo di tipo assistenziale dei medici specialisti in formazione negli enti o nelle aziende sanitarie facenti parte della rete formativa della scuola di specializzazione, in virtù dell'apposita convenzione che l'ateneo deve stipulare con esse, in analogia a

quanto previsto per i professori e ricercatori universitari dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. Il contratto cessa alla data di scadenza del corso legale di studi. Il contratto è finalizzato all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo universitario di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali e pratiche nelle strutture facenti parte della rete formativa della scuola a cui è assegnato durante il corso di specializzazione, funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole, in conformità alle indicazioni dell'Unione europea. Il contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell'università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti. Viene poi previsto che, in caso di risoluzione anticipata del contratto, il medico rinunciario non potrà partecipare nei successivi dodici mesi ad alcuna prova nazionale di ammissione alle scuole di specializzazione, ciò per ovviare al fenomeno dell'abbandono frequente tra gli specializzandi del primo anno, i quali lasciano volontariamente il loro posto (che verrà così definitivamente perso dalla scuola, a scapito della necessaria pianificazione e programmazione) per ritentare nell'anno successivo il concorso e l'assegnazione ad una scuola più congrua alle proprie aspettative.

Viene, piuttosto, consentito il trasferimento dalla scuola di specializzazione prescelta ad altra scuola di specializzazione, anche di disciplina differente, entro e non oltre il primo anno di studi, purché in presenza di posti vacanti nella scuola di destinazione all'interno della medesima area chirurgica, medica o dei servizi, senza che ciò comporti rinuncia al contratto né penalizzazione nella durata della carriera. Il numero massimo di specializzandi iscrivibili in ogni scuola viene determinato ogni tre anni dal numero di interventi e procedure effettuati dalla rete di cui al successivo articolo 37 e dal numero di interventi e procedure che gli specializzandi devono eseguire nel loro percorso formativo. Tuttavia nell'assegnazione dei contratti per ogni rete, dovrà essere valutata anche la reale capacità formativa della scuola, in termini di procedure o interventi eseguiti personalmente dagli specializzandi, registrati sull'apposito libretto personale di cui all'articolo 38, comma 5, e di corretta rotazione tra le varie sedi della rete, di cui all'articolo 37.

Il nuovo articolo 37 proposto regola l'organizzazione delle scuole di specializzazione in reti formative, cui possono partecipare con egual dignità atenei e strutture del Servizio sanitario nazionale. Le reti devono essere costruite tenendo conto della completezza e omogeneità del percorso formativo di ogni medico specialista in formazione e le strutture sanitarie di cui sono composte devono essere ritenute idonee, come sede formativa, da un giudizio qualitativo espresso anche dal Ministero della salute in relazione ai volumi e alla tipologia di interventi e procedure eseguiti. Le reti si costituiscono tra l'ateneo sede della scuola e le varie strutture ospedaliere con apposite convenzioni che regolamenteranno le attività assistenziali dei giovani medici.

Il fine della rete è quello di dare allo specializzando le migliori opportunità in termini di formazione, poiché gli offre la possibilità di lavorare in ambienti con specifiche competenze diverse e quindi di acquisire esperienze complementari alla sua formazione.

Si prevede, infine, che ciascun medico specialista in formazione deve ruotare nelle varie sedi della rete per almeno sei mesi e che il numero di specializzandi in ogni sede deve essere stabilito in funzione del numero di interventi eseguiti, onde evitare periodi di inattività.

Il successivo articolo 38 regola la modalità di erogazione della didattica e lo svolgimento delle attività assistenziali necessarie al percorso formativo degli specializzandi, con l'intento di migliorarne la qualità e allinearli agli *standard* degli altri Stati europei.

Tutti i medici specialisti in formazione saranno resi edotti all'inizio del loro percorso degli obiettivi formativi e dei percorsi ritenuti necessari dal consiglio della scuola per raggiungerli.

Ogni specializzando avrà una o più figure di riferimento, i *tutors*, che dovranno essere designati annualmente dal consiglio della scuola, di concerto con la direzione sanitaria dell'ente o dell'azienda presso cui si svolge l'attività assistenziale, sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato *curriculum* professionale e di documentata capacità didattico-formativa.

Il coinvolgimento e la collaborazione delle aziende sanitarie risultano indispensabili per la buona organizzazione del percorso formativo che i giovani medici specialisti in formazione dovranno seguire

all'interno di ogni singolo ospedale e che dovrà essere chiaro e definito. Ogni ospedale che ospiterà gli specializzandi dovrà riconoscere la possibilità di svolgere in regime di autonomia protetta e crescente, sotto la guida di *tutor* individuati dall'ateneo in accordo con l'ospedale, tutte le attività assistenziali necessarie alla sua formazione, ivi comprese le attività di guardia e ambulatoriali. L'attività del medico specialista in formazione sarà in ogni caso integrativa e non sostitutiva del personale di ruolo e non necessariamente dovrà essere svolta sempre in presenza del *tutor*, che in ogni caso dovrà rendersi sempre disponibile alla pronta reperibilità in caso di richiesta dello specializzando. I medici in formazione specialistica possono effettuare, nell'ambito della loro attività assistenziale coordinata e definita dal direttore della scuola e dalla direzione sanitaria dell'ospedale in cui presta servizio, turni di guardia in autonomia cosiddetta protetta, ovvero organizzati in modo tale che il personale medico strutturato deve essere sempre disponibile per la consultazione e l'eventuale tempestivo intervento a giudizio, in regime di pronta reperibilità. Durante i turni di guardia lo specializzando deve svolgere le sue attività in autonomia protetta, ovvero vincolate alle direttive impartite dal *tutor*, secondo quanto definito dalla programmazione individuale operata dal consiglio della scuola. La partecipazione ai turni di guardia in autonomia vincolata è concessa solo a quegli specializzandi che a giudizio del *tutor* e della scuola hanno raggiunto quel grado di conoscenze e di professionalità che gli permette di gestire in autonomia protetta o vincolata una guardia, ove deve essere sempre garantita la presenza o la pronta disponibilità del *tutor*. In questa logica, l'attività di guardia svolta dagli specializzandi in autonomia vincolata, se vengono adottate tutte le cautele necessarie anche in relazione all'impegno che le diverse tipologie di pazienti di volta in volta richiedono, si configurerebbe come la realizzazione di quella progressiva autonomia operativa che costituisce un obiettivo essenziale del percorso formativo.

Il nuovo testo stabilisce che in ogni ateneo i medici specialisti in formazione possono coadiuvare i docenti nello svolgimento di attività pratiche quali esercitazioni per piccoli gruppi e discussioni di casi clinici o delle attività nel contesto degli internati elettivi, inoltre tutte le attività dei giovani medici dovranno essere documentate su apposito libretto che andrà controfirmato dagli specializzandi stessi e presentato quindi in occasione della prova di esame di fine anno; affinché lo specializzando superi l'anno di corso, le attività documentate sul libretto dovranno essere corrispondenti agli obiettivi formativi prefissati, pena la necessità di ripetere l'anno di corso.

Infine, con la riformulazione dell'articolo 38, al fine di facilitare la partecipazione dei medici non universitari alle attività di tutoraggio, si prevede un riconoscimento della loro attività, che comporta il conferimento di specifico titolo da valutare per l'assegnazione di incarichi comportanti direzione di struttura, ovvero per l'accesso agli incarichi di secondo livello dirigenziale, e l'opportuna valorizzazione nel *dossier* formativo nell'ambito dell'educazione continua in medicina (ECM). Inoltre, ai dirigenti medici ospedalieri che svolgono attività di tutoraggio può essere attribuita una quota aggiuntiva di retribuzione di risultato, previa definizione dei criteri in sede di contrattazione integrativa.

L'articolo 39 regola il trattamento economico: come già stabilito per il personale universitario di ruolo, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, gli specializzandi riceveranno una quota di stipendio base, fissa, dall'università e un'indennità assistenziale, che grava sul fondo sanitario nazionale ed è erogata dalle aziende ospedaliere in cui svolgono la loro attività assistenziale, comprese la necessaria contribuzione previdenziale e la copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale. Questa indennità assistenziale è variabile a seconda dell'anno di corso e del tipo di specializzazione, potendo aumentare soprattutto in relazione alla necessità di incentivare le specializzazioni meno attrattive.

L'articolo 40 prevede che i giovani medici devono essere inquadrati a tempo pieno così come tutti gli altri dirigenti medici e avere la possibilità di partecipare alle attività libero professionali in regime di intramoenia in *équipe* con i dirigenti medici dell'unità presso la quale svolgono la loro attività assistenziale; prevede, infine, che i medici specializzandi, in base ai rapporti di collaborazione didattico-scientifica integrata tra università italiane e università estere, potranno optare anche per un periodo di formazione specialistica all'estero.

L'articolo 41 introduce misure per incentivare la scelta da parte dei giovani medici di percorsi specialistici considerati poco attrattivi. Il testo proposto prevede che, una volta individuato - da parte dei Ministeri dell'università e della ricerca e della salute - l'elenco delle specializzazioni meno attrattive, si procederà ad un riordino delle scuole di specializzazione, favorendo un accorpamento di quelle più affini, creando percorsi condivisi e la possibilità di redistribuzione dei posti eventualmente vacanti in una determinata specializzazione verso un'altra affine. Si prevede, altresì, che per alcune specializzazioni, per la quali non sia previsto il contatto diretto con i pazienti, possano partecipare al concorso anche i candidati in possesso di laurea magistrale in biologia.

Infine l'articolo 1, comma 1, lettera g), del disegno di legge apporta talune modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che disciplina l'attività dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica, aggiungendo ai parametri che devono essere tenuti in conto per l'accREDITAMENTO delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole specialità anche il rispetto dei diritti formativi dei medici specializzandi, nonché il rispetto della giusta rotazione degli specializzandi all'interno delle reti formative, al fine di garantire un percorso formativo di qualità. Prevede, inoltre, che all'Osservatorio dovranno partecipare anche rappresentanti di medici non universitari che lavorano negli ospedali all'interno delle reti formative delle scuole di specializzazione, fissando il termine massimo di durata dell'incarico attribuito a ciascun componente dell'Osservatorio, pari a 3 anni e rinnovabile solo una volta. Viene infine disposto che le sanzioni - in caso di accertati episodi di inadempienza da parte delle scuole agli obblighi previsti dal comma 1 dell'articolo 43, con particolare riferimento all'organizzazione della rete e al rispetto degli obiettivi formativi - possono prevedere la riduzione del numero dei posti di specializzazione o, nei casi più gravi, la revoca dell'accREDITAMENTO.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 36 è sostituito dal seguente:

« Art. 36. - *1.* Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sono determinati le modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e le modalità delle prove, nonché i criteri per la valutazione dei titoli e per la composizione della commissione d'esame nel rispetto dei seguenti principi:

a) la prova di ammissione è suddivisa nelle seguenti aree: medica, chirurgica e dei servizi clinici e si svolge in una medesima data per ogni area, simultaneamente sul territorio nazionale, nelle sedi messe a disposizione dagli atenei, con contenuti definiti e resi noti a livello nazionale. Ciascun candidato può concorrere per tutte e tre le aree e all'interno di ciascuna area indica al massimo tre scuole di specializzazione;

b) i punteggi delle prove sono attribuiti secondo parametri oggettivi;

c) appositi punteggi sono assegnati, secondo parametri oggettivi, al voto di laurea e all'attinenza della tesi di laurea con le specializzazioni per cui si concorre;

d) all'esito delle prove è formata una graduatoria nazionale per ciascuna delle aree medica, chirurgica e dei servizi clinici. Ciascun candidato, in ordine di graduatoria, esprime la propria scelta fra le scuole scelte.

2. All'atto dell'iscrizione alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, il medico stipula uno specifico contratto con l'ateneo della scuola di specializzazione prescelta, che deve riconoscergli giuridicamente, laddove previsto dal piano formativo della scuola, un impegno lavorativo di tipo assistenziale e pratico negli enti o nelle aziende sanitarie facenti parte della rete formativa della scuola medesima, di cui all'articolo 37, in virtù dell'apposita convenzione che l'ateneo è tenuto a stipulare con essi, in analogia a quanto previsto per i professori e ricercatori universitari dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. Il contratto cessa alla data di scadenza del corso legale di studi, salvo quanto previsto dal comma 5.

3. Il contratto di cui al comma 2 è finalizzato all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo universitario di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali e pratiche nelle strutture facenti parte della rete formativa della scuola alle quali il medico è assegnato durante il corso di specializzazione, funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole, in conformità alle indicazioni dell'Unione europea. Il contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell'università né ad alcun rapporto di lavoro con le strutture predette.

4. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia, sono causa di risoluzione anticipata del contratto di cui al comma 2:

- a) la rinuncia volontaria al corso di studi da parte del medico in formazione lavoro;
- b) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;
- c) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione;
- d) il mancato superamento delle prove per il passaggio di anno, di cui all'articolo 38, comma 6, stabilite per il corso di studi di ogni singola scuola di specializzazione.

5. In caso di risoluzione anticipata del contratto per le cause di cui al comma 4, il medico rinunciario non può partecipare nei successivi dodici mesi ad alcuna prova nazionale di ammissione alle scuole di specializzazione.

6. È consentito il trasferimento dalla scuola di specializzazione prescelta ad altra scuola di specializzazione, anche di disciplina differente, entro e non oltre il primo anno di studi, purché in presenza di posti vacanti nella scuola di destinazione all'interno della medesima area chirurgica, medica o dei servizi clinici, senza che ciò comporti rinuncia al contratto di cui al comma 2 né penalizzazione nella durata della carriera.

7. Il numero massimo di specializzandi iscrivibili in ogni scuola è determinato ogni tre anni sulla base del numero di interventi e procedure effettuati dalla rete formativa della scuola medesima e dal numero di interventi e procedure che gli specializzandi sono tenuti a eseguire nel proprio percorso formativo. Nell'assegnazione dei contratti per ogni rete è altresì valutata la reale capacità formativa della scuola in termini di procedure o interventi eseguiti personalmente dagli specializzandi e registrati sull'apposito libretto personale di cui all'articolo 38, comma 5, e in termini di corretta rotazione tra le varie sedi della rete, di cui all'articolo 37, comma 4.

8. Le eventuali controversie sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 »;

b) l'articolo 37 è sostituito dal seguente:

« Art. 37. - *1.* Le scuole di specializzazione sono organizzate in reti formative. Ciascuna sede universitaria proponente costituisce una rete con altri atenei e con aziende ospedaliere o aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale, coerente con un percorso formativo che permetta ai medici specialisti in formazione di acquisire esperienze in ogni aspetto essenziale della disciplina.

2. Le reti formative sono accreditate dall'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui all'articolo 43, tenuto conto della coerenza del percorso formativo proposto e dei giudizi di merito del Ministero della salute sulla qualità e quantità delle attività assistenziali erogate delle singole strutture delle reti medesime.

3. Ciascuna struttura della rete formativa ha uguale dignità e la distribuzione di medici specialisti in formazione nelle varie sedi della rete si basa esclusivamente sulle potenzialità formative delle sedi medesime, valutate sulla base del numero e della qualità di interventi e procedure effettuati per anno.

4. La rotazione dei medici specialisti in formazione prevede un periodo di attività assistenziale non inferiore a sei mesi per ogni struttura della rete e in ogni sede il numero di specializzandi che frequentano è determinato esclusivamente dalla capacità formativa della sede, intesa come numero di interventi o procedure totali eseguiti e numero di interventi o procedure cui partecipano i medici specialisti in formazione »;

c) l'articolo 38 è sostituito dal seguente:

« Art. 38. - *I.* Con la sottoscrizione del contratto di cui all'articolo 36 il medico specialista in formazione si impegna a seguire, con profitto, il programma di formazione e tutte le attività assistenziali e pratiche previste dal contratto medesimo, nonché dagli ordinamenti e dai regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente in materia, in conformità alle indicazioni dell'Unione europea. Ogni attività formativa, assistenziale o pratica dei medici specialisti in formazione si svolge sotto la guida di tutori, designati annualmente dal consiglio della scuola, di concerto con la direzione sanitaria dell'ente o dell'azienda presso le quali è svolta l'attività assistenziale o pratica, sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato *curriculum* professionale, di documentata capacità didattico-formativa e con almeno cinque anni di anzianità di servizio. Il numero di medici specialisti in formazione per tutore non può essere superiore a tre e varia secondo le caratteristiche delle diverse specializzazioni.

2. Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e assistenziali o pratiche dei medici in formazione lavoro, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa di cui all'articolo 37, comma 4, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono aver personalmente eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale, sono preventivamente determinati dal consiglio della scuola e condivisi per accettazione con le direzioni sanitarie delle strutture della rete formativa presso le quali il medico svolge la sua attività assistenziale o pratica, in coerenza con gli ordinamenti e i regolamenti didattici vigenti, e in conformità agli accordi fra le università e le aziende sanitarie di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Il programma generale di formazione della scuola di specializzazione è portato a conoscenza del medico all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle mutate necessità didattiche e alle specifiche esigenze del programma di formazione del medico stesso.

3. Il medico partecipa alla totalità delle attività assistenziali e pratiche della struttura presso la quale è assegnato dal consiglio della scuola, ivi comprese le attività di guardia e ambulatoriali. I medici specialisti in formazione svolgono attività assistenziali e pratiche coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di cui al comma 2, con autonomia progressiva e vincolata alle direttive ricevute dal tutore, d'intesa con il direttore dell'unità operativa complessa (UOC) afferente alla rete formativa della scuola e con la direzione sanitaria delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione. Il tutore o, nel caso di sua assenza, un sostituto autorizzato dal direttore della scuola e dalla direzione sanitaria dalla struttura presso la quale lo specializzando presta la sua attività assistenziale e pratica, anche se non presente fisicamente durante lo svolgimento delle attività dello specializzando, ivi compresa l'attività di guardia, deve sempre rendersi disponibile per la pronta consultazione e il tempestivo intervento, secondo le modalità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza sanitaria, anche a richiesta dello stesso medico specialista in formazione. Il tutore condivide in ogni caso con il medico specialista in formazione la responsabilità delle scelte professionali riguardanti i pazienti per i quali è stato chiamato. L'attività del medico specialista in formazione all'interno delle strutture afferenti alla rete formativa della scuola è integrativa del personale specialista di ruolo.

4. I medici specialisti in formazione, all'interno delle aziende ospedaliere universitarie (AOU) facenti parte della rete formativa della propria scuola, possono svolgere attività tutoriale per gli studenti della facoltà di medicina e chirurgia e possono coadiuvare i professori nello svolgimento di attività pratiche quali esercitazioni per piccoli gruppi e discussioni di casi clinici o delle attività nel contesto degli internati elettivi.

5. Le attività e gli interventi eseguiti dai medici specialisti in formazione sono illustrati e certificati su un apposito libretto personale di formazione, a cura del tutore e del dirigente responsabile dell'unità operativa della rete formativa alla quale il medico in formazione specialistica è assegnato. Le attività certificate sul libretto devono essere controfirmate dal medico specialista in formazione.

6. Al termine di ogni anno di corso, ciascuna scuola organizza le prove di esame di fine anno. I medici

specialisti in formazione devono superare una prova d'esame teorica e una pratica, per la dimostrazione dell'acquisizione delle conoscenze e delle competenze dell'attività assistenziale realmente svolta, entrambe necessarie al passaggio all'anno successivo della specializzazione. In sede di esame è verificato che il libretto personale di formazione di cui al comma 5 rispetti gli obiettivi formativi previsti per ciascun anno di corso e si tiene conto della valutazione espressa dal tutore al fine della valutazione finale. Nel caso in cui il medico specialista in formazione non superi la prova di esame e non abbia raggiunto gli obiettivi relativi all'attività pratica o chirurgica fissati dal consiglio della scuola, egli dovrà ripetere l'anno di formazione.

7. L'attività tutoriale nei confronti degli specializzandi, ove svolta da dirigenti sanitari non universitari, costituisce specifico titolo da valutare per il conferimento di incarichi comportanti direzione di struttura, ovvero per l'accesso agli incarichi di secondo livello dirigenziale ed è opportunamente valorizzata nel *dossier* formativo nell'ambito dell'educazione continua in medicina (ECM). Al personale impiegato in attività di tutoraggio può essere attribuita una quota aggiuntiva di retribuzione di risultato, previa definizione dei criteri in sede di contrattazione integrativa »;

d) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:

« Art. 39. - *I.* Al medico specialista in formazione, per la durata legale del corso, così come previsto per i professori e ricercatori universitari dal decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è corrisposto un trattamento economico annuo che prevede una componente fissa erogata dall'ateneo, sede della scuola di specializzazione, e una componente variabile, definita come indennità assistenziale, a carico del Fondo sanitario nazionale, comprensiva della contribuzione previdenziale, erogata dall'ente o dall'azienda sanitaria presso i quali il medico specialista in formazione svolge la sua attività all'interno della rete formativa della scuola. Con apposito accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono stabilite le modalità per definire il riparto delle somme tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. L'ente o l'azienda sanitaria presso i quali il medico specialista in formazione svolge l'attività assistenziale o pratica provvede altresì, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

3. Alla ripartizione e all'assegnazione a favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della formazione dei medici specialisti in formazione per l'anno accademico di riferimento si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. L'indennità assistenziale è corrisposta dall'azienda o dall'ente del Servizio sanitario nazionale, accreditati nelle reti formative delle scuole di specializzazione della specifica disciplina, in funzione dello specifico incarico assistenziale conferito ai medici in formazione specialistica, così come previsto per i professori e ricercatori dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. Tale quota parte può aumentare progressivamente, in coerenza con la progressiva acquisizione di competenze e di autonomia, dell'ordinamento didattico di corso e dell'anno di corso di studi superato, e può essere soggetta a variazioni in relazione alla necessità di implementare le specializzazioni meno attrattive ai sensi dell'articolo 41, comma 3 »;

e) l'articolo 40 è sostituito dal seguente:

« Art. 40. - *I.* Per la durata del contratto di cui all'articolo 36 al medico specialista in formazione è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione e ogni rapporto convenzionale o precario con il Servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubblici e privati. L'impegno richiesto per la formazione lavoro è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, assicurando la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria. In coerenza con quanto previsto per i dirigenti medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale, le aziende presso le quali il medico è assegnato, a specifica richiesta

dell'interessato, devono assicurare il suo diritto all'esercizio della libera professione intramuraria, da svolgere in *équipe* con i dirigenti medici aziendali.

2. Il medico specialista in formazione, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, è collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni, secondo le disposizioni legislative contrattuali vigenti. Il periodo di aspettativa è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

3. Nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica integrata tra università italiane e università di Paesi stranieri, la formazione specialistica può svolgersi anche in strutture sanitarie dei predetti Paesi, in conformità al programma formativo personale del medico e su indicazione del consiglio della scuola, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 »;

f) l'articolo 41 è sostituito dal seguente:

« Art. 41. - *I*. Il Ministro dell'università e della ricerca, acquisito il parere del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto procede al riordino delle scuole di specializzazione, accorpando quelle più affini e favorendo percorsi condivisi, potenziando, in particolare, la formazione dei medici di medicina generale.

2. In relazione al decreto di cui all'articolo 35, comma 1, il Ministro dell'università e della ricerca, acquisito il parere del Ministro della salute, determina l'elenco delle specializzazioni ritenute meno attrattive per i medici specialisti in formazione e per ciascuna di esse identifica le specializzazioni più affini.

3. L'indennità assistenziale di cui all'articolo 39, su richiesta del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può essere incentivata per le specializzazioni meno attrattive.

4. Nel caso in cui, a seguito dello scorrimento delle graduatorie del concorso di cui al comma 1 dell'articolo 36, rimangano posti disponibili non assegnati, questi possono essere ridistribuiti alle specialità di cui al comma 2 del presente articolo.

5. A decorrere dall'anno accademico immediatamente successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, sono individuate le scuole di specializzazione di area medica alle quali possono partecipare anche i candidati in possesso di laurea magistrale in biologia »;

g) all'articolo 43:

1) al comma 1, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:

« *f-bis*) del rispetto degli obbiettivi formativi dei medici in formazione specialistica;

f-ter) del rispetto della giusta rotazione dei medici in formazione specialistica all'intero delle reti formative di cui all'articolo 37 »;

2) al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

« *e-bis*) il direttore della direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio del Ministero dell'università e della ricerca »;

3) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis*. Ciascun componente dell'Osservatorio di cui al comma 3, ad eccezione dei direttori generali del Ministero della salute e del Ministero dell'università e della ricerca, rimane in carica tre anni e l'incarico può essere rinnovato una sola volta per un periodo di medesima durata »;

4) al comma 4, le parole: « scientifica e tecnologica » sono sostituite dalle seguenti: « tra professori ordinari di area sanitaria che si siano distinti per capacità didattiche e organizzative. Il presidente rimane in carica per tre anni e l'incarico può essere rinnovato una sola volta per un periodo di medesima durata »;

5) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'accertamento di episodi di inottemperanza a quanto previsto al comma 1 e in particolare a quanto disposto relativamente all'organizzazione della rete e al rispetto degli obbiettivi formativi comporta sanzioni quali la riduzione del numero dei medici specializzandi o, nei casi più gravi, la revoca dell'accreditamento ».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_commissione&did=58571

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. Commissioni riunite 7[^] (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10[^] (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.3.2.1.1. Commissioni riunite 7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 11(pom.) del 19/11/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 7^a e 10^a RIUNITE

7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport)
10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 2024

11^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione

[ZAFFINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REDIGENTE

(186) Maria Domenica CASTELLONE e altri. - Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di formazione specialistica dei medici

(823) Maria Cristina CANTU' e altri. - Disposizioni in materia di innovazione ed evoluzione dei contratti di formazione medico-specialistica e per la valorizzazione dei ricercatori sanitari

(1260) Carmela BUCALO e altri. - Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recanti disposizioni in materia di formazione specialistica dei medici

- e della petizione n. 938 ad essi attinente

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az) dà conto in primo luogo del disegno di legge n. 186, recante modifiche alla legislazione in materia di formazione dei medici, con particolare riferimento a quella specialistica.

L'articolo 1 reca modificazioni al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, in materia di reti formative integrate tra università e strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale, certificazione di conoscenze e competenze, criteri per le equipollenze e le affinità tra le differenti tipologie di specializzazione, esercizio dell'attività di medico di medicina generale in caso formazione in un altro Stato membro dell'Unione europea, assegnazione di incarichi convenzionali in sostituzione, contratto tra medico e regione o provincia autonoma, contenuti del corso di formazione specifica in medicina generale, competenze didattiche e di ricerca, istituzione dei corsi di formazione specifica in medicina generale, definizione del giudizio finale dei partecipanti ai corsi di formazione specifica in medicina generale, ammissione alle scuole di specializzazione medica, contratto annuale di formazione-lavoro, attività tutoriale, trattamento economico del medico partecipante ai corsi di specializzazione e riparto delle risorse tra le università, esercizio della libera professione intramuraria e di altre prestazioni, copertura assicurativa, Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica, nonché di

istituzione dell'albo nazionale degli esperti in accreditamento delle scuole di specializzazione e di un osservatorio regionale per la formazione sanitaria specialistica.

L'articolo 2 prevede che le aziende sanitarie locali possano attribuire incarichi dirigenziali di assistenza sanitaria primaria ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, mentre l'articolo 3 concerne la possibilità per i medici specialisti in medicina di comunità e delle cure primarie di accedere alle posizioni dirigenziali presso le case della comunità e gli ospedali di comunità.

Il disegno di legge n. 823 reca, secondo le finalità e i principi generali enunciati dall'articolo 1, disposizioni intese a superare la carenza quantitativa e qualitativa di medici specialisti e di ricercatori di alta specialità.

L'articolo 2 reca modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, al fine di prevedere nuovi percorsi di formazione specialistica dei medici.

L'articolo 3 integra il contenuto dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 368 del 1999, con riferimento ai contratti di formazione specialistica di cui al precedente articolo 2.

Il successivo articolo 4 modifica l'articolo 38 del medesimo decreto legislativo n. 368 in merito alle modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche previste dalla formazione specialistica, alla designazione e all'attività dei *tutor* che affiancano i medici in formazione, alla progressiva assunzione di responsabilità da parte di questi ultimi, alle verifiche periodiche mediante lo svolgimento di prove da parte dei medesimi specializzandi.

L'articolo 5 concerne l'introduzione della figura del *tutor senior*.

L'articolo 6 è volto a prevedere che nella sezione autonoma per le funzioni di ricerca presso gli IRCSS pubblici siano ricomprese le posizioni dirigenziali. Le stesse disposizioni si applicano, per quanto compatibili, anche agli istituti zooprofilattici sperimentali e all'Istituto superiore di sanità. Con riferimento a quest'ultimo sono inoltre dettate disposizioni relative al rapporto di lavoro del personale di ricerca.

Il successivo articolo 7 reca disposizioni di armonizzazione e coordinamento.

L'articolo 8 demanda a un decreto ministeriale la definizione della disciplina per l'introduzione e lo sviluppo, quale strumento operativo a supporto della rete formativa dei corsi di formazione medica specialistica, della procedura di supporto clinico multidisciplinare collegiale di tipo *Virtual Hospital* (SCMC-VH), che può essere svolta all'interno del sistema formativo *Second Opinion Supporting-Teaching Hospital* (SOS-TH).

L'articolo 9 reca varie disposizioni di natura finanziaria, relative anche ai mezzi di copertura degli oneri, prevedendo fra l'altro un incremento del trattamento economico complessivo lordo dei medici in formazione specialistica.

Il disegno di legge n. 1260 reca modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

L'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, interviene sugli articoli 36 e 37 del decreto legislativo, concernenti l'ammissione alle scuole di specializzazione, il contratto tra specializzando e ateneo della scuola scelta e l'organizzazione della scuola di specializzazione in rete formativa.

La successiva lettera *c)* prevede tra l'altro che al termine di ogni anno di corso ciascuna scuola organizzi le prove di esame di fine anno e che i medici specializzandi debbano superare una prova d'esame teorica e una pratica.

La lettera *d)* è tesa a prevedere che il trattamento economico degli specializzandi sia articolato in una quota fissa erogata dall'ateneo e in una componente variabile a carico del Fondo sanitario nazionale. Tale indennità, in base alla successiva lettera *f)*, può essere di importo superiore per le specializzazioni meno attrattive.

La lettera *e)* prevede che i medici specializzandi possano partecipare alle attività libero-professionali intramurarie, in *équipe* con i dirigenti medici dell'unità presso la quale svolgano la loro attività assistenziale.

La successiva lettera *f)*, in particolare, demanda a un decreto ministeriale il riordino delle scuole di specializzazione, mentre la lettera *g)* interviene sulla disciplina dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica, aggiungendo ai parametri che devono essere tenuti in considerazione

per la valutazione dei requisiti di idoneità della rete formativa il rispetto sia degli obiettivi formativi dei medici specializzandi sia della giusta rotazione dei medesimi medici all'interno della rete.

Vengono, inoltre, previste sanzioni per i casi di inadempienza da parte delle scuole agli obblighi di cui all'articolo 43 del decreto legislativo n. 368.

Il senatore [ZULLO](#) (*FdI*) segnala l'opportunità di avviare congiuntamente anche la trattazione del disegno di legge n. 963, recante delega legislativa al Governo in materia di formazione specifica in medicina generale.

Concorda la senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*), che inoltre esprime soddisfazione relativamente all'avvio della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo, stante l'attuale necessità di interventi mirati riguardo la formazione post-laurea dei medici. In riferimento ai contenuti delle proposte in discussione, con particolare riferimento al disegno di legge n. 186, segnala in primo luogo l'esigenza di disporre di strumenti idonei alla programmazione del numero dei posti per la formazione specialistica, prevedendo altresì sistemi di penalizzazione per i casi di cambiamento o abbandono del percorso intrapreso. Risulta inoltre auspicabile provvedere alla trasformazione del rapporto contrattuale degli specializzandi in contratto di formazione lavoro e superare le preclusioni alla possibilità di esercizio della libera professione intramuraria.

Un'ulteriore necessità è rappresentata dalla predisposizione di criteri formativi a livello nazionale, mentre il disegno di legge n. 823 privilegia a tale riguardo la dimensione regionale. Gli attuali percorsi di formazione dei medici di medicina generale sono del resto attualmente affidati alle Regioni, mentre occorre il superamento di tale sistema in favore del passaggio alla formazione specialistica vera e propria.

Infine, ai fini del prosieguo della trattazione giudica utile procedere allo svolgimento di audizioni di soggetti qualificati e rappresentativi.

Il senatore [CRISANTI](#) (*PD-IDP*) segnala il disegno di legge n. 890, a sua firma, avente ad oggetto l'istituzione di un corso di specializzazione universitario post laurea in medicina generale e di prossimità, al fine della congiunzione con la discussione dei provvedimenti in titolo, tenuto conto della similarità degli intenti sottesi alle diverse iniziative e, conseguentemente, della opportunità di confrontarsi sulle proposte di disciplina.

Anticipa, con l'occasione, che il disegno di legge di cui è primo firmatario, oltre a istituire e disciplinare il corso di specializzazione in medicina generale e di prossimità, dispone l'inquadramento dei medici di medicina generale e di prossimità impiegati presso le case di comunità come dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale.

Osserva, inoltre, che si renderà necessario allineare le nuove disposizioni in materia di programmazione delle specializzazioni con il testo, recentemente licenziato dalla 7^a Commissione, relativo alle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, riaffermando una posizione di contrasto al cosiddetto "imbuto formativo", già fortemente sostenuta dal Gruppo del Partito Democratico in sede di esame dei disegni di legge n. 915 e congiunti.

Fa altresì presente che l'incremento dei posti di specializzazione non appare sufficiente, di per sé, a garantire un'adeguata risposta alla domanda di fabbisogno di specialisti, in ragione del fatto che, per determinate specializzazioni, neppure i posti previsti riescono ad essere coperti. Al fine di superare la suddetta criticità, reputa che si renda necessario incentivare la domanda di accesso alle formazioni specialistiche con più scarsa adesione.

Dopo aver fornito alcune precisazioni tecniche sull'utilizzo della locuzione "ricerca sanitaria", esprime, infine, preoccupazione per una disgregazione dell'offerta formativa che potrebbe conseguire al venir meno di un organo garante di uniformi criteri che presiedano all'accesso alle scuole di specializzazione.

La senatrice [CANTU'](#) (*LSP-PSd'Az*) fa presente la necessità di un'attenta valutazione da parte della Presidenza in merito alla questione dell'abbinamento del disegno di legge n. 963, che implicherebbe il passaggio alla sede referente del complesso dei disegni di legge, già assegnati in sede redigente.

La senatrice [ZAMBITO](#) (*PD-IDP*) sottolinea l'affinità in materia caratterizzante il disegno di legge n.

963. L'eventuale passaggio dei disegni di legge alla sede referente non sarebbe comunque da giudicare negativamente, in ragione dell'elevata importanza del tema.

Il relatore [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*), dopo aver ricordato che le Commissioni 7^a e 10^a hanno dato prova di proficua collaborazione nel corso dell'esame dei disegni di legge n. 915 e congiunti, anche in virtù del ruolo di relatore svolto dal presidente Zaffini, auspica l'avvio di un analogo approfondito confronto sui provvedimenti in esame, tenuto conto della rilevanza degli argomenti in discussione, nonché della volontà delle Commissioni riunite di affrontare tali argomenti in modo organico e strutturale.

Fatti salvi i necessari approfondimenti di carattere procedurale, si dichiara, quindi, in linea di principio non contrario alla congiunzione dell'esame con ulteriori iniziative legislative vertenti su un tema analogo, al fine di favorire il confronto e la convergenza delle idee e delle posizioni.

Il presidente [ZAFFINI](#) condivide l'impostazione del relatore. Sottolinea quindi l'esigenza di una riforma di sistema ampiamente condivisa dalle diverse forze politiche.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(236) Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l'introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico

(1141) MARTI. - Modifiche all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di inclusione scolastica

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 31 luglio.

Il presidente [ZAFFINI](#) specifica che è stata richiesta la riassegnazione alle Commissioni riunite del disegno di legge n. 793, già assegnato alla 7^a Commissione, ai fini della congiunzione con la discussione dei disegni di legge in titolo, come sollecitato nella precedente seduta.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.3.2.1.2. Commissioni riunite 7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 12(pom.) del 03/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 7^a e 10^a RIUNITE

7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport)
10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2024

12^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione

[ZAFFINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE REFERENTE

(186) *Maria Domenica CASTELLONE e altri. - Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di formazione specialistica dei medici*

(509) *Sandra ZAMPA. - Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e altre disposizioni in materia di formazione medica*

(823) *Maria Cristina CANTU' e altri. - Disposizioni in materia di innovazione ed evoluzione dei contratti di formazione medico-specialistica e per la valorizzazione dei ricercatori sanitari*

(890) *CRISANTI e altri. - Istituzione del corso di specializzazione universitario post laurea in medicina generale e di prossimità*

(963) *ZULLO e altri. - Delega al Governo in materia di riordino della disciplina della formazione specifica in medicina generale*

(1260) *Carmela BUCALO e altri. - Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recanti disposizioni in materia di formazione specialistica dei medici*

- e della petizione n. 938 ad essi attinente

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente [ZAFFINI](#) rende conto che i disegni di legge n. 186, 823 e 1260, già in discussione congiunta in sede redigente, sono stati riassegnati in sede referente.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Intervenendo in sostituzione del relatore Marti, il presidente [ZAFFINI](#) (Fdl) riferisce innanzitutto sul disegno di legge n. 509, dando conto dell'articolo 1, che modifica il comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 368 del 1999, prevedendo l'ampliamento delle competenze richieste ai fini della formazione del medico chirurgo, l'istituzione, presso ogni università, di un dipartimento integrato di coordinamento tra università e strutture della sanità territoriale, al fine della creazione di un percorso unitario che favorisca la qualità e le capacità formative, didattiche e di ricerca.

L'articolo 2 reca modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo n. 368. Si prevede, tra i requisiti per l'acquisizione del diploma di medico chirurgo specialista, un periodo di formazione svolto dalle università, con il concorso delle regioni e delle province autonome, in collaborazione con la rete formativa, definita a livello regionale o interregionale e che le attività di docenza e di tutoraggio, relative a tale formazione professionalizzante vengano svolte anche dal personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario nazionale.

Il successivo articolo 3 modifica gli articoli 21 e 24 del suddetto decreto legislativo, sostituendo il corso di formazione specifica in medicina generale, gestito dalle regioni e dalle province autonome e avente una durata di tre anni, con il diploma di specializzazione in medicina generale, di comunità e delle cure primarie, gestito dalle università con il concorso delle regioni e delle province autonome e avente una durata di quattro anni.

L'articolo 4 modifica la disciplina della procedura di determinazione del fabbisogno stimato e ponderato dei corsi universitari di formazione di laurea specialistica, precisando che, tra gli elementi da considerare, figura il ricambio generazionale. Prevede, inoltre, che il riparto del fabbisogno sia effettuato tra le regioni, anziché tra le scuole di specializzazione. Disciplina, infine, un pubblico concorso nazionale, per titoli ed esami, per l'accesso ai corsi in oggetto, compresi quelli per la formazione specialistica in medicina generale, di comunità e delle cure primarie, stabilendo i criteri di attribuzione del punteggio.

L'articolo 5 riguarda la determinazione, con decreto ministeriale, delle modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione, dei contenuti e delle modalità delle prove, nonché dei criteri per la valutazione dei titoli e per la composizione della commissione. Demanda inoltre a un decreto ministeriale la definizione dei casi e delle modalità di trasferimento dei medici in formazione specialistica.

L'articolo 6 innova la disciplina del trattamento economico, previdenziale e normativo dei medici in formazione specialistica.

L'articolo 7 reca norme per il superamento del divario numerico tra i laureati in medicina e chirurgia e i posti disponibili nella programmazione dei corsi di specializzazione universitaria del Servizio sanitario regionale.

In base all'articolo 8, la formazione specialistica delle professioni sanitarie di farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, odontoiatra e veterinario deve attuarsi con le modalità previste dall'articolo 6, anche con riferimento al trattamento economico e normativo.

L'articolo 9 prevede che i membri dell'Osservatorio nazionale della formazione sanitaria specialistica siano eletti con cadenza triennale.

L'articolo 10 fissa a due il numero dei rappresentanti degli specializzandi nel Consiglio nazionale degli studenti universitari, mentre l'articolo 11 istituisce un tavolo per la formazione universitaria con il compito di verificare lo stato di attuazione del provvedimento.

L'articolo 1 del disegno di legge n. 890 disciplina il corso di specializzazione in medicina generale e di prossimità, introducendo nel titolo IV del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il capo I-*bis*, al fine di definire i requisiti per l'accesso, la durata, gli obiettivi didattici, le metodologie di insegnamento e apprendimento, i programmi delle attività teoriche e pratiche e l'articolazione della formazione.

L'articolo 2 prevede l'inquadramento del medico di medicina generale e di prossimità, operante presso le case della comunità, nell'area dirigenziale del Servizio sanitario nazionale. Consente inoltre ai medici di medicina generale e di prossimità non operanti presso le case della comunità di svolgere l'attività di medico di medicina generale in convenzione.

L'articolo 3 prevede un corso di specializzazione abilitante all'esercizio dell'attività di medico di medicina generale e di prossimità destinato a coloro che già svolgano l'attività professionale in qualità di medici di medicina generale.

Il disegno di legge n. 963 reca una normativa di delega al Governo per il riordino della disciplina della formazione specifica in medicina generale.

Gli articoli 1 e 2 specificano l'oggetto e le finalità della delega, nonché i principi e i criteri direttivi, concernenti, in particolare, la durata quadriennale del corso di formazione in medicina generale, il

rapporto di lavoro, il compenso annuo, l'equipollenza tra la formazione in medicina generale e quella in medicina di comunità e in medicina interna.

L'articolo 3 reca norme in ordine alla quantificazione e alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'esercizio della delega.

Gli articoli 4 e 5 recano, rispettivamente, una clausola di salvaguardia in ordine alla compatibilità delle norme del provvedimento in esame con gli statuti e le norme di attuazione delle autonomie territoriali speciali e il termine per l'entrata in vigore.

In conclusione, considerata l'affinità di materia, propone la congiunzione dei disegni di legge appena illustrati con i disegni di legge nn. 186, 823 e 1260, già all'esame congiunto delle Commissioni riunite. Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(236) Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l'introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico

(793) Cecilia D'ELIA e altri. - Istituzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità

(1141) MARTI. - Modifiche all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di inclusione scolastica

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 236 e 1141, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 793, e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 19 novembre.

Intervenendo anche a nome del correlatore Occhiuto, il relatore per la 10a Commissione [RUSSO](#) (Fdi) rileva in primo luogo che l'articolo 1 del disegno di legge n. 793 indica le funzioni del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale, avente il compito di realizzare interventi finalizzati all'inclusione scolastica dell'alunno con disabilità.

Il successivo articolo 2 riconosce la qualifica di assistente a coloro che abbiano conseguito quella di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario, nonché a coloro che abbiano svolto l'attività di assistenza nei servizi di inclusione scolastica per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi.

In considerazione dell'analogia di materia, il presidente [ZAFFINI](#) propone la congiunzione del disegno di legge n. 793 con i disegni di legge nn. 236 e 1141, già in discussione congiunta.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,20.

1.3.2.1.3. Commissioni riunite 7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 13(ant.) del 15/01/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 7^a e 10^a RIUNITE

7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport)
10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 2025

13^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione

[ZAFFINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(186) *Maria Domenica CASTELLONE e altri. - Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di formazione specialistica dei medici*

(509) *Sandra ZAMPA. - Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e altre disposizioni in materia di formazione medica*

(823) *Maria Cristina CANTU' e altri. - Disposizioni in materia di innovazione ed evoluzione dei contratti di formazione medico-specialistica e per la valorizzazione dei ricercatori sanitari*

(890) *CRISANTI e altri. - Istituzione del corso di specializzazione universitario post laurea in medicina generale e di prossimità*

(963) *ZULLO e altri. - Delega al Governo in materia di riordino della disciplina della formazione specifica in medicina generale*

(1260) *Carmela BUCALO e altri. - Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recanti disposizioni in materia di formazione specialistica dei medici*

- e della petizione n. 938 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 dicembre 2024.

Il presidente [ZAFFINI](#) pone in evidenza la complessità della materia oggetto dei disegni di legge in titolo, caratterizzati peraltro da notevoli differenze di approccio. Segnala inoltre l'opportunità di un ampliamento di prospettiva, stante per esempio l'opportunità che l'intervento legislativo riguardi anche il settore della medicina veterinaria. Propone pertanto di procedere alla costituzione di un Comitato ristretto per la redazione di un testo unificato.

Propone inoltre le ore 12 di domani, giovedì 16 gennaio, quale termine per la designazione dei componenti del Comitato, nel limite di uno per Gruppo per ciascuna Commissione, inteso che il relatore Marti ne farà comunque parte.

Il senatore [CRISANTI](#) (PD-IDP) condivide la proposta di costituzione di un Comitato ristretto ai fini della redazione di un testo in grado di valorizzare gli elementi comuni alle proposte legislative in titolo, con particolare riguardo ai temi del ruolo e della formazione. Propone tuttavia che dell'organo ristretto possano far parte anche i primi firmatari dei disegni di legge in esame.

Il presidente [ZAFFINI](#) fa presente l'opportunità di evitare una composizione pletorica dell'organo, ferma restando la possibilità per i senatori interessati di contribuire con il loro apporto ai lavori.

Il presidente della 7^a Commissione [MARTI](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esprime la sua piena condivisione delle indicazioni del presidente Zaffini.

In risposta al senatore Crisanti fa presente - anche sulla base dell'esperienza di lavoro maturata in occasione della discussione dei disegni di legge aventi ad oggetto la soppressione del numero chiuso nella facoltà di medicina - che circoscrivere la composizione dei comitati ristretti costituisce condizione imprescindibile per una efficiente espletazione del mandato ad essi affidato. D'altra parte la mancata istituzionalizzazione della presenza dei firmatari in seno all'organo non impedisce loro di prendere parte alle riunioni, che restano altresì aperte anche al contributo del personale tecnico.

La senatrice [CANTU'](#) (LSP-PSd'Az) condivide l'impostazione della Presidenza e valuta favorevolmente la possibilità di un ampliamento relativo ai temi del rafforzamento della sanità veterinaria, già oggetto del disegno di legge n. 225, di cui è prima firmataria.

Non essendovi obiezioni, le proposte precedentemente formulate dal presidente Zaffini si intendono accolte.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(236) Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l'introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico

(793) Cecilia D'ELIA e altri. - Istituzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità

(1141) MARTI. - Modifiche all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di inclusione scolastica

(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 3 dicembre 2024.

In assenza di richieste di intervento in discussione generale, il senatore [RUSSO](#) (FdI), relatore per la 10^a Commissione, intervenendo anche a nome del correlatore Occhiuto, presenta un testo unificato dei disegni di legge in titolo (pubblicato in allegato). Specifica che la proposta è stata redatta tenendo conto della priorità da accordare al riconoscimento della figura dell'assistente alla comunicazione e al relativo inquadramento, particolarmente per mezzo della contrattazione collettiva a livello nazionale, nonché dell'esigenza di tutelare i diritti degli operatori già impegnati ai fini dell'inclusione scolastica. Il testo si caratterizza inoltre per la facoltà accordata alle Regioni e ai Comuni di scegliere di procedere all'assunzione degli assistenti alla comunicazione attraverso concorsi pubblici o di ricorrere a forme di esternalizzazione.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), premesso il suo orientamento favorevole rispetto alla proposta di testo unificato formulata dai relatori, ricorda che le Commissioni riunite hanno svolto specifiche audizioni con riferimento al disegno di legge n. 236, d'iniziativa della senatrice Bucalo.

Anche sulla base dei contributi dei soggetti auditi, richiama l'attenzione sulla delicatezza di alcuni profili del tema in discussione, a partire dall'eventuale, a suo giudizio discutibile, inquadramento nel Ministero dell'istruzione di una figura, quale l'assistente per l'autonomia e la comunicazione, chiamata ad operare al confine tra l'ambito del diritto allo studio e il più generale ambito del diritto all'inclusione.

Ulteriore elemento di delicatezza è a suo avviso rappresentato dalla circostanza che l'avvio dell'*iter* parlamentare del suddetto provvedimento ha ingenerato negli operatori del settore aspettative di stabilizzazione.

Accenna poi alla complessità discendente dalla presenza di molteplici esperienze territoriali, anche a

livello di legislazione regionale, in merito alla figura in discussione. Al riguardo, nel dichiararsi d'accordo con la proposta di consentire alle regioni e agli enti locali di assumere a tempo indeterminato personale che ha maturato esperienza nello svolgimento delle funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione, solleva il problema di rendere effettiva tale possibilità stanziando idonei finanziamenti a favore degli enti territoriali.

Alla luce di tali considerazioni, chiede che siano assicurati tempi congrui per l'elaborazione delle proposte emendative.

La senatrice [BUCALO](#) (*FdI*), espresso apprezzamento per le riflessioni della senatrice D'Elia, dichiara di condividere la proposta di testo unificato formulata dai relatori, nella quale, tramite l'istituzione della figura professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, si riconosce la validità del servizio prestato dagli operatori del settore e si persegue l'obiettivo della piena integrazione degli studenti con disabilità.

Nel reputare fondamentale il superamento delle difformità presenti negli ordinamenti regionali in materia di definizione della figura in discussione e di disciplina delle sue funzioni, concorda con le disposizioni del testo unificato intese ad introdurre nell'ordinamento nazionale una definizione dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, nonché a garantirne pienamente i diritti prevedendo l'applicazione alla figura dei contratti collettivi di categoria.

Esprime, infine, apprezzamento per la disponibilità dei relatori a considerare i contributi che perverranno in fase emendativa, anche con riguardo ad eventuali proposte di stanziamento di risorse destinate a supportare gli enti territoriali nella stabilizzazione degli operatori del settore.

Constatato l'orientamento delle Commissioni riunite, favorevole all'adozione del testo unificato, il presidente [ZAFFINI](#) propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno a esso riferiti alle ore 12 di martedì 28 gennaio.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 236, 793 E 1141 (Assistente autonomia e comunicazione nei ruoli personale scuola)

N. [236, 1141, 793](#)

NT1

I Relatori

Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità

Art. 1

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo e in attuazione dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è istituita la figura professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, nel rispetto del riparto di competenze di cui all'articolo 117, comma terzo, della Costituzione. L'assistente per l'autonomia e la comunicazione è un professionista socio-educativo che svolge funzioni di mediazione e assistenza alla comunicazione, di supporto all'acquisizione delle autonomie e alle relazioni rispetto ai contesti educativi, didattici e formativi, tenuto conto delle diverse condizioni di disabilità. I contratti collettivi nazionali di lavoro definiscono la declaratoria dei profili professionali dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, comprensiva di specifiche e contenuti professionali, il trattamento economico e ogni istituto contrattuale.

4-bis. La professione di assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui al comma 4 è esercitata da coloro che hanno conseguito il diploma di laurea L-19.

4-ter. La professione di assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui al comma 4 è, altresì, esercitata da:

a) coloro che, ai sensi dell'articolo 1, commi da 594 a 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché dell'articolo 4 della legge 15 aprile 2024, n. 55, e fermo restando il decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520, sono in possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario;

b) coloro che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, hanno svolto, per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione e sono in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

4-quater. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con accordo in sede di Conferenza unificata, ai sensi degli articoli 4 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti l'ambito di attività dei profili professionali e le relative funzioni caratterizzanti, nonché la formazione professionale di ciascun profilo e il relativo ordinamento didattico»;

b) al comma 5-bis, le parole: «di cui alle lettere a), b), c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere b) e c)» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti territoriali che forniscono l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale di cui alla lettera a) del comma 5 e le società che mediante appalti o subappalti di servizi o mediante qualsiasi altra forma di affidamento forniscono la predetta assistenza riconoscono ai lavoratori coinvolti il trattamento economico più favorevole previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 4 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 11 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

c) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. In sede di prima applicazione, al fine di salvaguardare e valorizzare la professionalità acquisita negli anni dal personale degli assistenti all'autonomia e alla comunicazione, le regioni e gli enti locali possono procedere ad assumere con contratto subordinato a tempo indeterminato e, a tal fine, possono indire un'apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami. Alla procedura concorsuale di cui al primo periodo, sono ammessi a partecipare coloro che, entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, hanno svolto, a qualsiasi titolo, per almeno trentasei mesi, anche non continuativi, funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione presso le regioni e gli enti locali che procedono all'assunzione o presso le società di cui al comma 5-bis e che sono in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.».

1.3.2.1.4. Commissioni riunite 7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 1(ant.) del 23/01/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 7^a e 10^a RIUNITE

7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport)
10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge n. 186-509-823-890-963-1260

Riunione n. 1

GIOVEDÌ 23 GENNAIO 2025

Relatore: [MARTI \(LSP-PSd'Az\)](#)

Orario: dalle ore 9,45 alle ore 10,05

(186) *Maria Domenica CASTELLONE e altri. - Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di formazione specialistica dei medici*

(509) *Sandra ZAMPA. - Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e altre disposizioni in materia di formazione medica*

(823) *Maria Cristina CANTU' e altri. - Disposizioni in materia di innovazione ed evoluzione dei contratti di formazione medico-specialistica e per la valorizzazione dei ricercatori sanitari*

(890) *CRISANTI e altri. - Istituzione del corso di specializzazione universitario post laurea in medicina generale e di prossimità*

(963) *ZULLO e altri. - Delega al Governo in materia di riordino della disciplina della formazione specifica in medicina generale*

(1260) *Carmela BUCALO e altri. - Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recanti disposizioni in materia di formazione specialistica dei medici*

- e della petizione n. 938 ad essi attinente

(Esame congiunto)

1.3.2.1.5. Commissioni riunite 7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 2(pom.) del 04/02/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 7^a e 10^a RIUNITE

7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport)
10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge n. 186-509-823-890-963-1260

Riunione n. 2

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 2025

Relatore: [MARTI \(LSP-PSd'Az\)](#)

Orario: dalle 14,15 alle 14,50

(186) *Maria Domenica CASTELLONE e altri. - Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di formazione specialistica dei medici*

(509) *Sandra ZAMPA. - Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e altre disposizioni in materia di formazione medica*

(823) *Maria Cristina CANTU' e altri. - Disposizioni in materia di innovazione ed evoluzione dei contratti di formazione medico-specialistica e per la valorizzazione dei ricercatori sanitari*

(890) *CRISANTI e altri. - Istituzione del corso di specializzazione universitario post laurea in medicina generale e di prossimità*

(963) *ZULLO e altri. - Delega al Governo in materia di riordino della disciplina della formazione specifica in medicina generale*

(1260) *Carmela BUCALO e altri. - Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recanti disposizioni in materia di formazione specialistica dei medici*

- e della petizione n. 938 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto)

1.3.2.1.6. Commissioni riunite 7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 14(ant.) del 12/02/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 7^a e 10^a RIUNITE

7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport)
10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2025

14^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione

[ZAFFINI](#)

Interviene il ministro della cultura Giuli.

La seduta inizia alle 9,40.

IN SEDE REFERENTE

(186) *Maria Domenica CASTELLONE e altri. - Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di formazione specialistica dei medici*

(509) *Sandra ZAMPA. - Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e altre disposizioni in materia di formazione medica*

(823) *Maria Cristina CANTU' e altri. - Disposizioni in materia di innovazione ed evoluzione dei contratti di formazione medico-specialistica e per la valorizzazione dei ricercatori sanitari*

(890) *CRISANTI e altri. - Istituzione del corso di specializzazione universitario post laurea in medicina generale e di prossimità*

(963) *ZULLO e altri. - Delega al Governo in materia di riordino della disciplina della formazione specifica in medicina generale*

(1260) *Carmela BUCALO e altri. - Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recanti disposizioni in materia di formazione specialistica dei medici*

(1364) *ZAFFINI e ZULLO. - Norme in materia di formazione specialistica dei medici veterinari e delega al Governo per il riordino delle scuole di specializzazione di area veterinaria - e della petizione n. 938 ad essi attinente*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 186, 509, 823, 890, 963 e 1260, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1364, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 gennaio.

Il relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az) rivolge preliminarmente un sentito ringraziamento al Ministro della cultura che, dopo aver preso parte all'odierna riunione della 7^a Commissione dedicata all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 201 del 2024, recante misure urgenti in materia di cultura (AS 1374), ha dato disponibilità a rappresentare il Governo anche nella presente seduta delle Commissioni riunite, a testimonianza dell'attenzione e del rispetto nei confronti dell'attività

parlamentare.

Entrando nel merito del disegno di legge n. 1364, si sofferma anzitutto sull'articolo 1, che conferisce delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino delle scuole di area veterinaria, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi elencati. Sono inoltre dettate specifiche disposizioni inerenti alla procedura per l'adozione dei decreti legislativi. Si prevede, altresì, che i decreti legislativi in oggetto provvedano al coordinamento delle disposizioni vigenti. Dall'attuazione delle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 2 prevede l'istituzione di scuole di specializzazione in sanità pubblica veterinaria (SPV) presso i dipartimenti di medicina veterinaria delle università. Il medico veterinario in formazione, all'atto dell'iscrizione presso la SPV, stipula un contratto con l'ateneo cui afferisce la scuola medesima per lo svolgimento di attività lavorative assistenziali presso enti o aziende sanitarie appartenenti alla rete formativa delle scuole di specializzazione, nell'ambito delle convenzioni stipulate dall'ateneo con i suddetti enti e aziende.

Tenuto conto dell'affinità di contenuti, propone la congiunzione della discussione della proposta legislativa illustrata con il seguito dell'esame dei disegni di legge n. 186 e connessi.

Coglie peraltro l'occasione per preannunciare l'imminente presentazione di un disegno di legge in materia di istituzione del profilo professionale del coordinatore di ricerca clinica operante nell'ambito degli studi clinici, auspicando che vi siano le condizioni per la sua congiunzione con i disegni di legge in titolo.

Preso atto della proposta del relatore, il presidente [ZAFFINI](#) accerta il consenso delle Commissioni riunite in merito all'abbinamento del disegno di legge n. 1364 con gli altri disegni di legge in titolo, già in esame congiunto, per il prosieguo dell'*iter*.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

[\(236\) Carmela BUCALO e altri.](#) - *Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l'introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico*

[\(793\) Cecilia D'ELIA e altri.](#) - *Istituzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità*

[\(1141\) MARTI.](#) - *Modifiche all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di inclusione scolastica*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 15 gennaio.

Il presidente [ZAFFINI](#) comunica che alla scadenza del termine sono stati presentanti 92 emendamenti al testo unificato dei disegni di legge nn. 236, 793 e 1141 (pubblicati in allegato).

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [236](#), [1141](#), [793 NT1](#)

Art. 1

1.1

[Ternullo](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 4 con il seguente:

«4. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo e in attuazione dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è istituita la figura professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, nel rispetto del riparto di competenze di cui all'articolo 117, comma terzo, della

Costituzione. L'assistente per l'autonomia e la comunicazione è un professionista socio-educativo che svolge funzioni di mediazione e assistenza alla comunicazione, di supporto all'acquisizione delle autonomie e alle relazioni rispetto ai contesti educativi, didattici e formativi, tenuto conto delle diverse condizioni di disabilità. I Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro definiscono la declaratoria dei profili professionali dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, comprensiva di specifiche e contenuti professionali, il trattamento economico e ogni istituto contrattuale. La professione di assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui al comma 4 è regolamentata ed è compresa nell'ambito delle professioni non organizzate in Ordini e Collegi.»

1.2

[Murelli](#), [Minasi](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «4», primo periodo, sostituire le parole: «è istituita la figura professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione» con le seguenti: «sono definite le modalità di attuazione della funzione di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità».

1.3

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Barbara Florida](#), [Aloisio](#), [Pirondini](#)

Al comma 1, lettera a), "capoverso 4", apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «è istituita», inserire le seguenti: «, ferme restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto come definite dal CCNL, comparto istruzione e ricerca, vigente,»;

b) sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'assistente per l'autonomia e la comunicazione è un operatore socio educativo che svolge funzioni di supporto anche in relazione all'acquisizione e al mantenimento di autonomie e di abilità relazionali nei contesti scolastici ed educativi per la piena integrazione delle persone nelle diverse condizioni di disabilità, garantendo anche il diritto all'educazione e alla formazione delle persone affette da malattie rare, nelle scuole di ogni ordine e grado, assicurando che il piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato di cui all'articolo 4, comma 1 della legge 10 novembre 2021, n. 175, sia attivato anche in ambiente scolastico, con il supporto del personale appositamente formato.».

1.4

[Barbara Florida](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Aloisio](#), [Pirondini](#)

Al comma 1, lettera a), "capoverso 4", apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «è istituita», inserire le seguenti: «, ferme restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto come definite dal CCNL, comparto istruzione e ricerca, vigente,»;

b) sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'assistente per l'autonomia e la comunicazione è un operatore socio-educativo che svolge funzioni di supporto anche in relazione all'acquisizione e al mantenimento di autonomie e di abilità relazionali nei contesti scolastici ed educativi per la piena integrazione delle persone nelle diverse condizioni di disabilità.».

1.5

[Barbara Florida](#), [Castellone](#), [Aloisio](#), [Mazzella](#), [Pirondini](#)

Al comma 1, lettera a), "capoverso 4", apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «è istituita», inserire le seguenti: «, ferme restando

le diverse competenze dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *c*), del presente decreto come definite dal CCNL, comparto istruzione e ricerca, vigente,»;

b) *sostituire le parole* «è un professionista socio-educativo» *con le seguenti*: «è un operatore socio educativo»;

c) *sopprimere le seguenti parole*: «tenuto conto delle diverse condizioni di disabilità»;

d) *dopo le parole*: «I contratti collettivi nazionali di lavoro definiscono», *inserire le seguenti*: «, nell'ambito di quanto stabilito dall'Accordo in Conferenza unificata sul profilo di cui al successivo comma 4-*quater*,».

1.6

[Ternullo, Silvestro](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso "4", apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo:

1) *sostituire le parole*: «è istituita la figura professionale dell'assistente» *con le seguenti*: «è istituita la figura dell'assistente»;

2) *dopo le parole*: «della Costituzione.» *inserire le seguenti*: «Fermo restando le diverse competenze dei collaboratori ed operatori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *c*), del presente decreto come definite dal CCNL, comparto istruzione e ricerca, vigente,»;

b) al secondo periodo:

1) *sostituire le parole*: «è un professionista socio-educativo» *con le seguenti*: «è un operatore socio educativo»;

2) *sopprimere le parole*: «tenuto conto delle diverse condizioni di disabilità»;

c) al terzo periodo:

1) *dopo le parole*: «I contratti collettivi nazionali di lavoro definiscono» *inserire le seguenti*: «nell'ambito di quanto stabilito dall'Accordo in Conferenza Unificata sul profilo di cui al successivo comma 4-*quater*,»;

2) *sostituire le parole*: «profili professionali» *con le seguenti*: «profilo professionale».

1.7

[Marti](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso "4", apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere la parola: «professionale»;

b) sostituire le parole: «professionista socio educativo» *con le seguenti*: «operatore socio educativo»;

c) sostituire le parole: «dei profili professionali» *con le seguenti*: «del profilo professionale».

1.8

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia](#)

In tutto l'articolo, ovunque ricorrono, sostituire le parole: «assistente per l'autonomia e la comunicazione», *con le seguenti*: «educatore all'autonomia e alla comunicazione».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «Gli enti territoriali che forniscono l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale di cui alla lettera *a*) del comma 5 e le società che mediante appalti o subappalti di servizi o mediante qualsiasi altra forma di affidamento forniscono la predetta assistenza», *con le seguenti*: «Gli enti territoriali che forniscono il servizio per

l'autonomia e la comunicazione personale di cui alla lettera a) del comma 5 e le società che mediante appalti o subappalti di servizi o mediante qualsiasi altra forma di affidamento forniscono il predetto servizio».

1.9

[Camusso](#), [D'Elia](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Crisanti](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire, ovunque ricorra, la parola: «assistente» con la seguente: «educatore»;*

b) *al comma 1, lettera c), capoverso 6-bis, sostituire la parola: «assistenti» con la seguente: «educatori».*

1.10

[D'Elia](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «4» primo periodo, dopo le parole: «nel rispetto del riparto di competenze di cui all'articolo 117, comma terzo, della Costituzione», inserire le seguenti: «e dell'articolo 118, comma quarto, della Costituzione».

1.11

[D'Elia](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «4», dopo le parole: «della Costituzione.» inserire le seguenti: «Ferme restando le diverse competenze dei collaboratori ed operatori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto come definite dal CCNL, comparto istruzione e ricerca, vigente,»;

1.12

[Murelli](#), [Minasi](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «4», secondo periodo, sostituire le parole: «L'assistente per l'autonomia e la comunicazione è un professionista socio-educativo che svolge funzioni» con le seguenti: «La funzione di assistenza all'autonomia e alla comunicazione è riferita ad attività».

1.13

[Bucalo](#), [Iannone](#)

Al comma 1, lettera a), al capoverso "4", al secondo periodo sostituire le parole: «è un professionista socio-educativo» con le seguenti: «è un operatore socio-educativo».

1.14

[Mazzella](#)

Al comma 1, lettera a), "capoverso 4", al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, garantendo anche il diritto all'educazione e alla formazione delle persone affette da malattie rare, nelle scuole di ogni ordine e grado, assicurando che il piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato di cui all'articolo 4, comma 1 della legge 10 novembre 2021, n. 175, sia attivato anche in ambiente scolastico, con il supporto del personale appositamente formato.».

1.15

[D'Elia](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «4», dopo le parole: «I contratti collettivi nazionali di lavoro definiscono» inserire le seguenti: «nell'ambito di quanto stabilito dall'Accordo in Conferenza Unificata sul profilo di cui al successivo comma 4-quater,».

1.16

[Pirovano](#), [Paganella](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso "4", dopo le parole: «I contratti collettivi nazionali di lavoro definiscono» inserire le seguenti: «nell'ambito di quanto stabilito dall'Accordo in Conferenza

Unificata sul profilo di cui al successivo comma 4-*quater*».

1.17

[Zampa](#), [D'Elia](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «4», sostituire le parole: «profili professionali» con le seguenti: «profilo professionale».

1.18

[Murelli](#), [Minasi](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «4», terzo periodo, sostituire le parole: «dei profili professionali dell'assistente per l'autonomia» con le seguenti: «dei profili connessi con la funzione di assistenza per l'autonomia».

1.19

[Bucalo](#), [Iannone](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso "4-bis".

1.20

[Marti](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso 4-bis.

1.21

[Ternullo](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 4-bis con il seguente:

«4-bis. La professione di assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui al comma 4 è esercitata da:

a) coloro che, ai sensi dell'articolo 1, commi da 594 a 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché dell'articolo 4 della legge 15 aprile 2024 n. 55, e fermo restando il decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520, sono in possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario;

b) coloro che, in possesso del diploma di Scuola secondaria superiore, hanno conseguito la qualifica in esito al Percorso di formazione professionale, i cui standard professionali e formativi sono definiti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con Accordo siglato in sede di Conferenza Unificata, ai sensi degli articoli 4 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

c) coloro che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, hanno svolto, per almeno dodici mesi, anche non continuativi, funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione e sono in possesso del diploma di Scuola secondaria di secondo grado;»

*Conseguentemente, sopprimere i capoversi 4-ter e 4-*quater*.*

1.22

[Barbara Florida](#), [Castellone](#), [Aloisio](#), [Mazzella](#), [Pirondini](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire il "capoverso 4-bis" con il seguente:

«4-bis. La professione di assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui al comma 4 è esercitata da coloro che hanno frequentato un corso appositamente istituito, volto a formare personale addetto all'assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità. Il predetto corso deve includere anche un programma certificato a livello istituzionale in collaborazione con le associazioni rappresentative delle persone sorde che esercita le funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi morali, civili, culturali ed economici dei sordi italiani, nonché dei sordi con

disabilità aggiuntive.»).

1.23

[Castellone](#), [Barbara Florida](#), [Aloisio](#), [Mazzella](#), [Pirondini](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire il "capoverso 4-bis" con il seguente:

«4-bis. La professione di assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui al comma 4 è esercitata da coloro che hanno frequentato un corso appositamente istituito, volto a formare personale addetto all'assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità.».

1.24

[Ternullo](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso "4-bis", con il seguente:

«4-bis. Per svolgere l'attività di assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui al comma 4 è necessario aver conseguito il diploma di laurea L-19, il diploma di laurea L-24, il diploma di laurea L-40 e lauree equipollenti, come definite con il decreto interministeriale vigente.».

1.25

[Murelli](#), [Minasi](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «4-bis», sostituire le parole: «La professione» con le seguenti: «La funzione».

1.26

[Murelli](#), [Minasi](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «4-bis», sostituire le parole: «hanno conseguito il diploma di laurea L-19» con le seguenti: «sono in possesso dell'iscrizione nell'albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici di cui all'articolo 4 della legge 15 aprile 2024, n. 55. In attesa di iscrizione all'albo accedono alla professione i laureati con laurea L-19 e coloro che sono in possesso di diploma di laurea quadriennale in scienze dell'educazione».

1.27

[D'Elia](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «4-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, il diploma di laurea L-24, il diploma di laurea L-40 e lauree equipollenti, come definite con il decreto interministeriale vigente.»

1.28

[Pirovano](#), [Paganella](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso "4-bis", dopo le parole: «laurea L-19» aggiungere le seguenti: «, il diploma di laurea L-24, il diploma di laurea L-40 e lauree equipollenti, come definite con il decreto interministeriale vigente».

1.29

[Barbara Florida](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso "4-ter".

1.30

[Ternullo](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, lettera a), al capoverso "4-ter", apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire l'alinea con la seguente: «L'attività di assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui al comma 4 è, altresì, svolta da:»;*

b) *alla lettera a), sopprimere le parole: «nonché dell'articolo 4 della legge 15 aprile 2024, n. 55, e»;*

c) *alla lettera b):*

1) *dopo le parole: «ventiquattro mesi» inserire le seguenti: «negli ultimi dieci anni»;*

2) *dopo le parole*: «funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione» *inserire le seguenti*: «o funzioni analoghe»

3) *sostituire le parole* «e sono in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado» *con le seguenti*: «indipendentemente dal titolo di studio posseduto».

d) *dopo la lettera b)*, *aggiungere la seguente*:

«c) coloro che sono in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, unito al possesso di 120 CFU della classe di laurea L-19, L 24, L 40 ed equipollenti.».

1.31

[Marti](#)

Al comma 1, lettera a), *capoverso 4-ter*, *sostituire le parole*: «La professione» *con le seguenti*: «l'attività» *e sopprimere la parola*: «altresì».

1.32

[Bucalo](#), [Iannone](#)

Al comma 1, lettera a), *al capoverso "4-ter"* *sostituire le parole*: «La professione» *con le seguenti*: «L'attività».

1.33

[Bucalo](#), [Iannone](#)

Al comma 1, lettera a), *al capoverso "4-ter"* *sopprimere la parola*: «altresì».

1.34

[Zampa](#), [D'Elia](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera a), *capoverso «4-ter»*, *alinea*, *sostituire le parole*: «esercitata da» *con le seguenti*: «svolta da».

1.35

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, capoverso 4-ter), *lettera a)*, *sostituire le parole*: «ai sensi dell'articolo 1, commi da 594 a 599» *con le seguenti*: «ai sensi dell'articolo 1, commi da 594 a 598» *e sopprimere le seguenti parole*: «dell'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65».

1.36

[Murelli](#), [Minasi](#)

Al comma 1, lettera a), *capoverso «4-ter»*, *lettera a)*, *sopprimere le parole*: «o di educatore professionale socio-sanitario».

1.37

[Marti](#)

Al comma 1, lettera a), *capoverso 4-ter*, *lettera a)*, *sopprimere le parole*: «o di educatore professionale socio sanitario».

1.38

[Marti](#)

Al comma 1, lettera a), *capoverso 4-ter*, *dopo la lettera a)* *aggiungere la seguente*:

«a-bis) coloro che sono in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado nonché di un attestato relativo al superamento di un corso professionale riconosciuto dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano, con riferimento alle aree di specializzazione individuate dal comma 4;».

1.39

[Bucalo](#), [Iannone](#)

Al comma 1, lettera a), al capoverso "4-ter", dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) coloro che sono in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado e di un attestato relativo al superamento di un corso professionale riconosciuto dalle Regione e Provincie autonome con riferimento alle aree di specializzazione individuate dal comma 4».

1.40

[D'Elia](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «4-ter», lettera b), sostituire le parole: «per almeno ventiquattro mesi» con le seguenti: «per almeno dodici mesi».

1.41

[Bucalo](#), [Iannone](#)

Al comma 1, lettera a), al capoverso "4-ter", alla lettera b) sostituire le parole: «ventiquattro» con le seguenti: «dodici».

1.42

[Zampa](#), [D'Elia](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «4-ter», alla lettera b), dopo le parole: «ventiquattro mesi» inserire le seguenti: «negli ultimi dieci anni».

1.43

[Guidi](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), capoverso «4-ter.», lettera b), dopo le parole: «anche non continuativi» aggiungere le seguenti: «e con contratto di lavoro a tempo parziale, non inferiore alle 18 ore settimanali»;

b) alla lettera c), capoverso «6-bis», al secondo periodo, dopo le parole: «anche non continuativi» aggiungere le seguenti: «e con contratto di lavoro a tempo parziale, non inferiore alle 18 ore settimanali».

1.44

[D'Elia](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «4-ter», lettera b), sostituire le parole: «presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione», con le seguenti: «da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro o autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

1.45

[D'Elia](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «4-ter», alla lettera b), dopo le parole: «funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione» inserire le seguenti: «o i servizi educativi per l'infanzia di cui al sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 o funzioni analoghe».

1.46

[Ternullo](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, lettera a), al capoverso "4-ter", alla lettera b), dopo le parole: «funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione» inserire le seguenti: «o i servizi educativi per l'infanzia di cui al sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 o funzioni analoghe».

1.47

[D'Elia](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «4-ter», alla lettera b), dopo le parole: «funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di

istruzione e formazione» *inserire le parole*: «o funzioni analoghe».

1.48

[D'Elia](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «4-ter», alla lettera b), sostituire le parole: «e sono in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado» *con le seguenti*: «indipendentemente dal titolo di studio posseduto».

1.49

[D'Elia](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «4-ter», alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché da coloro che hanno conseguito una qualifica regionale utile allo svolgimento delle funzioni della suddetta figura professionale.»

1.50

[D'Elia](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «4-ter», dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) coloro che sono in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, unito al possesso di 120 CFU della classe di laurea L-19, L 24, L 40 ed equipollenti».

1.51

[Ternullo](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso "4-ter", dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«"b-bis) coloro che sono già in possesso del titolo di Assistente alla Comunicazione, conseguito presso un Ente qualificato, che include un percorso di formazione non inferiore alle 830 ore, di cui almeno 810 ore di pratica della Lingua dei Segni Italiana - LIS, e/o che abbiano svolto un'esperienza minima di tre anni, anche non continuativi, nelle scuole di ogni ordine e grado, con funzione di Assistente alla Comunicazione. Tali figure devono frequentare, previo superamento di un test di ingresso attestante le competenze delle quali si è in possesso, valutate da una apposita commissione esaminatrice che includa rappresentanti ENS con comprovate competenze linguistiche, didattiche, in materia di accessibilità e di inclusione scolastica, e ottenere l'attestato di un "Corso di Formazione integrativo" della durata di 480 ore, con un programma certificato a livello istituzionale in collaborazione con le associazioni rappresentative delle persone sorde, come l'ENS. Per "Enti qualificati" si intendono enti, associazioni e cooperative che abbiano:

a) una certificazione del sistema di gestione della qualità (UNI ISO);

b) un'esperienza continuativa decennale nell'organizzazione di corsi per la formazione di Assistenti alla Comunicazione, con il coinvolgimento di persone sorde madrelingua LIS con esperienza nell'ambito della formazione e della didattica;

b-ter) coloro che abbiano conseguito il titolo di Assistente alla Comunicazione frequentando un corso di formazione della durata non inferiore alle 900 ore, con un programma certificato a livello istituzionale in collaborazione con le associazioni rappresentative delle persone sorde, come l'ENS. I programmi formativi nell'ambito della figura professionale dell'Assistente alla Comunicazione devono includere moduli specifici per l'interazione e il supporto a Sordi Plus, ovvero persone sorde con ulteriori disabilità. Tali moduli sono elaborati in collaborazione con enti specializzati e con il coinvolgimento diretto di associazioni rappresentative delle persone sorde, come l'ENS.».

1.52

[Sbrollini](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso 4-ter, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis) coloro che sono in possesso del titolo di Assistente alla Comunicazione, conseguito presso un Ente qualificato, che include un percorso di formazione non inferiore alle 830 ore e/o che abbiano svolto un'esperienza minima di tre anni, anche non continuativi, nelle scuole di ogni ordine e grado, con funzione di Assistente alla Comunicazione

b-ter) coloro che sono in possesso del titolo di Assistente alla Comunicazione che include un percorso di formazione inferiore alle 830 ore e/o che abbiano svolto un'esperienza minima di tre anni, anche non continuativi, nelle scuole di ogni ordine e grado, con funzione di Assistente alla Comunicazione, devono frequentare, previo superamento di un test di ingresso attestante le competenze delle quali si è in possesso, valutate da un'apposita commissione esaminatrice che includa rappresentanti ENS con comprovate competenze linguistiche, didattiche, in materia di accessibilità e di inclusione scolastica, e ottenere l'attestato di un "Corso di Formazione integrativo" della durata di 480 ore, con un programma certificato a livello istituzionale in collaborazione con le associazioni rappresentative delle persone sorde,

come l'ENS che esercita le funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi morali, civili, culturali ed economici dei sordi italiani, nonché dei sordi con disabilità aggiuntive, attribuitegli dallo Stato in quanto Ente morale.»

1.53

[Marti](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 4-ter aggiungere il seguente:

«4-ter. L'attività di assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui al comma 4 è compresa nell'ambito delle attività non organizzate in ordini e collegi.»

1.54

[Ternullo](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso "4-quater", con il seguente:

«4-quater. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con accordo in sede di Conferenza unificata, ai sensi degli articoli 4 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito l'ambito di attività del profilo e le relative funzioni caratterizzanti e il relativo ordinamento didattico.»

1.55

[Zampa](#), [D'Elia](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «4-quater», sostituire le parole: «sono definiti» con le seguenti: «è definito» e sostituire le parole: «dei profili professionali» con le seguenti: «del profilo» e sopprimere le parole: «, nonché la formazione professionale di ciascun profilo».

1.56

[Marti](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso 4-quater, sostituire le parole: «dei profili professionali e le relative funzioni caratterizzanti» con le seguenti: «del profilo professionale, le relative funzioni e il corrispondente fabbisogno di assistenza» e sopprimere le parole: «la formazione professionale di ciascun profilo e».

1.57

[Bucalo](#), [Iannone](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso "4-quater" sostituire le parole: «e le relative funzioni caratterizzanti» con le seguenti: «,le relative funzioni e il corrispondente fabbisogno di assistenza».

1.58

[Murelli](#), [Minasi](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «4-quater», sopprimere le parole: «nonché la formazione professionale di ciascun profilo e il relativo ordinamento didattico».

1.59

[Lombardo](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso comma «4-quater» sostituire le parole: «e il relativo ordinamento didattico» con le seguenti: «, il relativo ordinamento didattico e gli strumenti di

programmazione volti a garantire la continuità del rapporto alunno-assistente per l'intera durata del percorso didattico e formativo interessato».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), dopo il capoverso «comma «4-quater» inserire il seguente:

«4-quinquies. Lo Stato, per il tramite dell'amministrazione scolastica, nell'assegnazione dei docenti per il sostegno didattico e degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione garantisce la continuità con riferimento a ciascuno studente al rispettivo percorso didattico e formativo, salvi i casi di oggettiva impossibilità di provvedere in tal senso per ragioni non imputabili all'Amministrazione.».

1.60

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, dopo il capoverso 4-quater), aggiungere il seguente:

«4-quinquies. La professione di assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui al comma 4 è esercitata da coloro che hanno conseguito il diploma di laurea L-19 e che in ottemperanza della Legge 15 aprile 2024, n. 55, risultino iscritti all'Ordine professionale degli educatori professionali socio-pedagogici. Fino all'entrata a regime dell'Ordine, per operare in qualità di Assistente all'autonomia e alla comunicazione, sarà sufficiente il possesso del diploma di laurea L-19. La professione di assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui ai commi precedenti, è altresì esercitata dai pedagogisti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 2 della legge 15 aprile 2024, n. 55, in possesso dei seguenti titoli di studio: LM-50, LM-57, LM-85 e LM-93, nonché titoli equipollenti.»

1.61

[Furlan](#), [D'Elia](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso «4-quater», inserire il seguente:

«4-quinquies. L'assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui al comma 4 opera attraverso *equipe* multidisciplinari con ulteriori figure professionali e in coordinamento con gli enti locali competenti e gli enti del terzo settore.»

1.62

[Aloisio](#), [Barbara Floridia](#), [Pirondini](#), [Mazzella](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il comma 4-quater aggiungere in fine i seguenti:

«4-quinquies. È istituito un Piano formativo nazionale per gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione, che prevede corsi di formazione e aggiornamento professionale, con particolare attenzione alle novità metodologiche e alle esigenze specifiche degli studenti con disabilità.

4-sexies. Con decreto del ministro dell'Istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dall'approvazione della presente disposizione, sono definiti parametri e criteri, nonché le modalità attuative del Piano di cui al comma 4-quinquies.

4-septies. Per l'attuazione del comma 4-quinquies, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.63

[Aloisio](#), [Barbara Floridia](#), [Pirondini](#), [Mazzella](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il comma 4-quater aggiungere in fine i seguenti:

«4-quinquies. Con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è istituito e disciplinato un Sistema nazionale di monitoraggio dell'inclusione, attraverso cui sia possibile valutare l'efficacia delle misure

di inclusione scolastica adottate e del supporto fornito agli studenti con disabilità.

4-*sexies* Ai fini di garantire trasparenza e pubblicità, i dati raccolti ed elaborati dal Sistema nazionale di monitoraggio, di cui al comma 4-*quinquies*, sono resi disponibili con i relativi aggiornamenti, in apposita sezione, sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del merito.».

1.64

[Aloisio](#), [Barbara Floridia](#), [Pirondini](#), [Mazzella](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il comma 4-quater aggiungere in fine il seguente:

«4-*quinquies*. Al fine di garantire il benessere educativo, ovvero incentivare il sentimento di appartenenza a una comunità inclusiva e solidale, le istituzioni scolastiche d'ogni ordine e grado provvedono a programmare e attivare occasioni d'incontro extracurricolari in cui coinvolgere le famiglie degli studenti con disabilità.».

1.65

[Ternullo](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) al comma 5-*bis*, le parole: "di cui alle lettere a), b), c)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alle lettere b) e c)" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli enti territoriali che forniscono l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale di cui alla lettera a) del comma 5 e le società che mediante appalti o subappalti di servizi o mediante qualsiasi altra forma di affidamento forniscono la predetta assistenza riconoscono ai lavoratori coinvolti il trattamento economico previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ai sensi dell'articolo 11 del Codice dei Contratti Pubblici, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2024 n. 209"».

1.66

[Ternullo](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:

- a) *sopprimere le parole:* «, le parole: "di cui alle lettere a), b), c)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alle lettere b) e c)" ed»;
- b) *sostituire le parole:* «le società» *con le seguenti:* «i soggetti»;
- c) *dopo le parole:* «contratto collettivo nazionale di lavoro» *aggiungere le seguenti:* «del comparto».

1.67

[Pirovano](#), [Paganella](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:

- a) *sopprimere le parole:* «, le parole: "di cui alle lettere a), b), c)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alle lettere b) e c)" ed»;
- b) *sostituire le parole:* «le società» *con le seguenti:* «i soggetti»;
- c) *dopo le parole:* «contratto collettivo nazionale di lavoro» *aggiungere le seguenti:* «del comparto».

1.68

[D'Elia](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «, le parole: "di cui alle lettere a), b), c)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alle lettere b) e c)" ed».

1.69

[Camusso](#), [D'Elia](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Crisanti](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «Gli enti territoriali che forniscono l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale di cui alla lettera a) del comma 5 e le società che mediante appalti o subappalti di servizi o mediante qualsiasi altra forma di affidamento forniscono la predetta assistenza» con le seguenti: «Gli enti territoriali che forniscono il servizio per l'autonomia e la comunicazione personale di cui alla lettera a) del comma 5 e le società che mediante appalti o subappalti di servizi o mediante qualsiasi altra forma di affidamento forniscono il predetto servizio».

1.70

[Barbara Floridia](#), [Mazzella](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «le società» con le seguenti: «i soggetti».

1.71

[Furlan](#), [D'Elia](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «le società» con le seguenti: «i soggetti».

1.72

[Marti](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «riconoscono ai lavoratori coinvolti» aggiungere le seguenti: «l'inquadramento e».

1.73

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «riconoscono ai lavoratori coinvolti il trattamento economico», inserire le seguenti: «e normativo».

1.74

[Camusso](#), [D'Elia](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Crisanti](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 1, dopo le parole: «riconoscono ai lavoratori coinvolti il trattamento economico» inserire le seguenti: «e normativo».

1.75

[Zampa](#), [D'Elia](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «riconoscono ai lavoratori coinvolti il trattamento economico più favorevole previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 4 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 11 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», con le seguenti: «riconoscono ai lavoratori coinvolti il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all'articolo 11 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e utilizzano l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizzando gli elementi qualitativi dell'offerta e individuando criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici».

1.76

[D'Elia](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «più favorevole».

1.77

[Furlan](#), [D'Elia](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «contratto collettivo nazionale di lavoro» inserire le seguenti: «del comparto».

1.78

[Marti](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere infine il seguente periodo: «I lavoratori impiegati nei contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione hanno diritto alla priorità di assunzione

nei nuovi contratti, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dalla presente normativa. I contratti stipulati prima della entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto la fornitura di servizi di assistenza per l'autonomia e la comunicazione, rimangono validi fino alla loro naturale scadenza.».

1.79

[Furlan](#), [D'Elia](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente: "5-ter. Gli enti di cui al comma precedente garantiscono il coordinamento con le previsioni sull'elaborazione del progetto di vita di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 22 dicembre 2021, n. 227 di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328".».

1.80

[Ternullo](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.81

[Manca](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.82

[Castellone](#), [Barbara Florida](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Mazzella](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso 6-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, tenendo conto del punteggio maturato in ordine all'anzianità di servizio»;

b) *al secondo periodo, le parole da:* «per almeno trentasei mesi, anche non continuativi,» *fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti:* «negli ultimi cinque anni, anche se solo in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione presso le regioni e gli enti locali che procedono all'assunzione, anche in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale».

1.83

[Marti](#)

Al comma 1, lettera c), infine aggiungere le seguenti parole: «nonché di un attestato relativo al superamento di un corso professionale riconosciuto dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano, con riferimento alle aree di specializzazione individuate dal comma 4.».

1.84

I Relatori

Al comma 1, lettera c), capoverso 6-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

1.85

[Ternullo](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso 6-bis, aggiungere il seguente:

«6-ter. Al fine di consentire le assunzioni di cui al precedente comma 6-bis, il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità in favore delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni a Statuto speciale Sardegna, Sicilia e Friuli-Venezia Giulia è incrementato annualmente di 100.000.000 di euro ed il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità in favore dei

Comuni per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità della Scuola dell'infanzia, della Scuola primaria e della Scuola secondaria di primo Grado è incrementato annualmente di 100.000.000 di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.».

1.86

[Ternullo](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso "6-bis", inserire il seguente:

«6-ter. Le commissioni valutatrici incaricate della selezione degli Assistenti per l'Autonomia e la Comunicazione devono includere rappresentanti dell'Ente Nazionale Sordi con comprovate competenze linguistiche, didattiche, in materia di accessibilità e di inclusione scolastica.».

1.87

[Furlan](#), [D'Elia](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera c) dopo il comma 6-bis, aggiungere il seguente:

«6-ter. Per concorrere alle spese sostenute dagli enti territoriali per il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, il "Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità è incrementato, a decorrere dall'anno 2025, di 400 milioni di euro, di cui 300 milioni destinati ai comuni e 100 milioni destinati alla Regioni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.88

[Iannone](#), [Bucalo](#)

Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso "6-bis" è aggiunto il seguente:

«6-ter. Nelle ipotesi di affidamenti dei contratti di appalto di servizi, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali orientate a garantire la continuità occupazionale dei lavoratori impiegati nei contratti sciolti.».

1.89

[Furlan](#), [D'Elia](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le stesse finalità di cui al periodo precedente, gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione hanno pari diritto alla formazione in servizio in orario lavorativo da definire in sede contrattuale".».

1.0.1

[Barbara Florida](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Aloisio](#), [Pirondini](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo Assistente per l'autonomia e la comunicazione)

1. Al fine di potenziare l'inclusione scolastica, nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del Merito è istituito il Fondo destinato a supportare e formare la figura dell'Assistente per l'autonomia e la comunicazione, di seguito denominato "Fondo Assistente per l'autonomia e la comunicazione", con una dotazione pari a 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.2

[Ternullo](#), [Silvestro](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Per sostenere le spese dai Comuni per il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, anche in considerazione dei maggiori oneri derivanti dalla presente legge, il "Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità" di cui al comma 210, dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2023 n. 213, è incrementato, a decorrere dall'annualità 2025, di 700 milioni di euro destinati ai Comuni per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità.

2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 200 milioni di euro a decorrere dal 2025 mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

b) quanto a 200 milioni di euro a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 300 milioni di euro a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.0.3

[Pirovano](#), [Garavaglia](#), [Paganella](#), [Minasi](#), [Cantù](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

Per sostenere le spese sostenute dai Comuni per il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, anche in considerazione dei maggiori oneri derivanti dalla presente legge, il "Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità" di cui al comma 210, art. 1 della Legge 29 dicembre 2023 n. 213 è incrementato, a decorrere dall'annualità 2025 di 550 milioni di euro, da destinare ai Comuni per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 550 milioni di euro per l'anno 2025, a 550 milioni di euro per l'anno 2026 e 500 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:

1. quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art.10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307;

2. quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023;

3. quanto a 450 milioni di euro per l'anno 2025, 450 milioni di euro per l'anno 2026 e 400 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, del bilancio triennale 2025-2027, delle missioni e dei programmi del Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato:

a) 23.1 "Fondi da assegnare":

i. per 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026 sul Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso (cap. 3035);

ii. per 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per l'anno 2027, sul Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso derivanti dal pagamento tramite il canale postale delle pensioni gestite dall'INPS (cap. 3036);

iii. per 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per l'anno 2027 sul Fondo di parte corrente alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie da ripartire tra i programmi di spesa dell'amministrazione (cap. 3051);

iv. per 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per l'anno 2027 sul Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum (cap. 3020);

b) 23.2 "Fondi di riserva e speciali":

i. per 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per l'anno 2027 sul Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa (cap.2999);

ii. per 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per l'anno 2027 sul Fondo di riserva per le spese impreviste (cap. 3001);

iii. per 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per l'anno 2027 sul Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa (cap. 7496);

iv. per 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per l'anno 2027 sul Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (cap. 6856);

v. per 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per l'anno 2027 sul Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (cap.9001).».

1.3.2.1.7. Commissioni riunite 7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 10(pom.) del 18/02/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 7^a e 10^a RIUNITE

7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 10

MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 2025

Presidenza della Vice Presidente della 10^a Commissione

[CANTU'](#)

Orario: dalle ore 13,35 alle ore 14,35

AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI ANESTESIA ANALGESIA RIANIMAZIONE TERAPIA INTENSIVA (SIAARTI), DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA GENERALE E DELLE CURE PRIMARIE (SIMG), DELLA FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI DI MEDICINA GENERALE (FIMMG), DELLA SOCIETÀ ITALIANA MEDICINA DI COMUNITÀ E DELLE CURE PRIMARIE (SIMCCP) E DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI PSICO-ONCOLOGIA (SIPO) SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 186, 509, 823, 890, 963, 1260 E 1364 (FORMAZIONE SPECIALISTICA MEDICI)

1.3.2.1.8. Commissioni riunite 7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 11(pom.) del 25/02/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 7^a e 10^a RIUNITE

7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 11

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 2025

Presidenza del Presidente della 7^a Commissione

MARTI

Orario: dalle ore 13,05 alle ore 13,45

AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DEL MOVIMENTO GIOTTO, DELL'ASSOCIAZIONE GIOVANI MEDICI PER L'ITALIA E DI HUMANITAS UNIVERSITY SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 186, 509, 823, 890, 963, 1260 E 1364 (FORMAZIONE SPECIALISTICA MEDICI)

1.3.2.1.9. Commissioni riunite 7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 15(pom.) del 05/03/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 7^a e 10^a RIUNITE

7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport)
10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 5 MARZO 2025

15^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione

[ZAFFINI](#)

La seduta inizia alle ore 18,45.

IN SEDE REFERENTE

(186) *Maria Domenica CASTELLONE e altri. - Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di formazione specialistica dei medici*

(509) *Sandra ZAMPA. - Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e altre disposizioni in materia di formazione medica*

(823) *Maria Cristina CANTU' e altri. - Disposizioni in materia di innovazione ed evoluzione dei contratti di formazione medico-specialistica e per la valorizzazione dei ricercatori sanitari*

(890) *CRISANTI e altri. - Istituzione del corso di specializzazione universitario post laurea in medicina generale e di prossimità*

(963) *ZULLO e altri. - Delega al Governo in materia di riordino della disciplina della formazione specifica in medicina generale*

(1260) *Carmela BUCALO e altri. - Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recanti disposizioni in materia di formazione specialistica dei medici*

(1364) *ZAFFINI e ZULLO. - Norme in materia di formazione specialistica dei medici veterinari e delega al Governo per il riordino delle scuole di specializzazione di area veterinaria*

(1377) *MARTI e altri. - Istituzione del profilo professionale del coordinatore di ricerca clinica operante nell'ambito degli studi clinici*

(1380) *Maria Cristina CANTU' e altri. - Delega al Governo per la revisione delle scuole di specializzazione veterinarie e per l'evoluzione dei dipartimenti di medicina veterinaria e dei relativi ospedali veterinari universitari didattici in ambito sanitario*

- e della petizione n. 938 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 186, 509, 823, 890, 963, 1260 e 1364, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 1377 e 1380, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 febbraio.

Il presidente della 7^a Commissione [MARTI](#) (LSP-PSd'Az), in qualità di relatore, riferisce anzitutto

sull'Atto Senato n. 1377, composto da un solo articolo, che reca disposizioni volte all'istituzione del profilo professionale del coordinatore di ricerca clinica, operante nel campo degli studi clinici, delineando le funzioni da questo svolte e disciplinando l'inquadramento professionale, il trattamento economico e i requisiti di esercizio della professione.

Quanto in particolare alle funzioni, ai sensi del comma 1, esse consistono in attività di coordinamento, gestione e supporto delle fasi di verifica di fattibilità, autorizzazione, attivazione, conduzione e conclusione degli studi clinici sul territorio nazionale, presso aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), enti pubblici o privati e università.

Relativamente ai contenuti professionali e al trattamento economico del coordinatore di ricerca clinica, prosegue il relatore, essi sono demandati ai contratti collettivi nazionali ai sensi del comma 2.

Circa i requisiti per l'esercizio dell'attività di coordinatore di ricerca clinica, ai sensi del comma 3, essi sono costituiti dal possesso, in via congiunta: di un diploma di laurea magistrale afferente alle scienze della vita e della salute; di un attestato di frequenza di un corso di formazione in materia di ricerca clinica di almeno 50 ore, erogato da enti accreditati dal Ministero dell'università e della ricerca; di un certificato di tirocinio di almeno 150 ore presso centri che svolgono attività di ricerca clinica. In via transitoria, il comma 4 consente l'accesso al profilo professionale in esame anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato almeno cinque anni di comprovata esperienza in ambito di ricerca clinica presso gli enti di cui al comma 1.

Il relatore dà indi conto dell'Atto Senato n. 1380, che reca una delega al Governo per la revisione delle scuole di specializzazione veterinarie e per l'evoluzione dei dipartimenti di medicina veterinaria e dei relativi ospedali veterinari universitari didattici in ambito sanitario.

L'articolo 1 enuncia la finalità del disegno di legge, consistente nel rafforzamento del Servizio sanitario nazionale nel settore veterinario, da perseguire tramite il potenziamento della formazione specialistica e dei dipartimenti di medicina veterinaria, il miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e della formazione professionalizzante ad alta vocazione specialistica, l'implementazione di un modello integrato di formazione specialistica, basato su contratti altamente professionalizzanti.

L'articolo 2, prosegue l'oratore, reca una delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso alle scuole di specializzazione veterinaria e di svolgimento dei relativi corsi, dei requisiti della figura dell'infermiere veterinario e dei contenuti del corso di laurea in medicina veterinaria. Si sofferma indi sui seguenti principi e criteri direttivi per l'esercizio della richiamata delega: prevedere una programmazione sulla base del fabbisogno numerico di medici veterinari nelle aree disciplinari di sanità animale, di igiene degli alimenti di origine animale e di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche; introdurre contratti di formazione specialistica che prevedano una parte di formazione teorica e una parte di attività pratica, con un trattamento economico costituito da una parte fissa e da una parte variabile; prevedere lo svolgimento dell'attività formativa specialistica presso le strutture dipartimentali universitarie e gli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale; definire i requisiti della figura dell'infermiere veterinario e il relativo percorso formativo di laurea sanitaria triennale; ridefinire la disciplina del corso di laurea magistrale in medicina veterinaria, prevedendo una durata di sei anni e moduli didattici particolarmente specializzati nella prevenzione e nel trattamento delle patologie infettive degli animali.

Accenna infine all'articolo 3, recante disposizioni finanziarie.

In considerazione dell'affinità della materia trattata, propone conclusivamente la congiunzione dell'esame dei disegni di legge nn. 1377 e 1380 con il seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 186, 509, 823, 890, 963, 1260 e 1364.

Il senatore [ZULLO](#) (*FdI*) segnala l'opportunità di congiungere il disegno di legge n. 950, di cui è proponente, riguardante la specializzazione in igiene pubblica.

Il presidente [ZAFFINI](#) specifica che si potrà procedere all'abbinamento richiesto solamente previa riassegnazione in sede referente alle Commissioni 7a e 10a riunite.

La senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*) fa presente l'opportunità di evitare ulteriori abbinamenti al fine di

una migliore trattazione. Esprime inoltre perplessità in merito alla compatibilità dei contenuti del disegno di legge n. 1377, riguardante uno specifico profilo professionale, piuttosto che la formazione specialistica.

Il presidente [ZAFFINI](#) ritiene che le Commissioni riunite non debbano procedere a ulteriori congiunzioni successivamente a quella relativa al disegno di legge segnalato dal senatore Zullo. Più in generale, la questione sarà oggetto della valutazione del Comitato ristretto.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) suggerisce particolare cautela rispetto all'eventualità di ulteriori abbinamenti, al fine di evitare di rendere meno lineare l'attività del Comitato ristretto.

Il presidente della 7a Commissione [MARTI](#) (LSP-PSd'Az), relatore, fa presente la compatibilità del percorso intrapreso con l'attività avviata dal Comitato ristretto, al quale sono rimesse le ulteriori valutazioni sul prosieguo dell'esame congiunto.

Le Commissioni riunite convengono infine sulla congiunzione dei disegni di legge n. 1377 e 1380 con gli altri in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che la documentazione acquisita nel corso delle audizioni svolte in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni riunite, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 186, 509, 823, 890, 963, 1260, 1364, 1377 e 1380 (formazione specialistica dei medici) sarà pubblicata sulla pagina *web* delle Commissioni 7a e 10a, al pari di ulteriore documentazione consegnata riguardante tale argomento o che è stata richiesta dalla Segreteria delle predette Commissioni.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 18,55

1.3.2.1.10. Commissioni riunite 7[^] (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10[^] (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 12(ant.) dell'11/03/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 7^a e 10^a RIUNITE

7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 12

MARTEDÌ 11 MARZO 2025

Presidenza del Presidente della 7^a Commissione

MARTI

Orario: dalle ore 12,05 alle ore 12,45.

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELLA PRIMAVERA DEGLI STUDENTI, DEL SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO MEDICI ITALIANI (SNAMI) E DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DI CHIRURGIA PLASTICA ESTETICA (AICPE) SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 186, 509, 823, 890, 963, 1260, 1364, 1377 E 1380 (FORMAZIONE SPECIALISTICA MEDICI)

1.3.2.1.11. Commissioni riunite 7[^] (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10[^] (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 13(ant.) del 26/03/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 7^a e 10^a RIUNITE

7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 13

MERCOLEDÌ 26 MARZO 2025

Presidenza del Presidente della 7^a Commissione

[MARTI](#)

indi della Vice Presidente della 10^a Commissione

[CANTU'](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

Orario: dalle ore 12,40 alle ore 13,50

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETA' ITALIANA DI SIMULAZIONE IN MEDICINA (SIMMED), DEL GRUPPO ITALIANO DATA MANAGER (GIDM), DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI VETERINARI ITALIANI (ANMVI), DEL SINDACATO ITALIANO VETERINARI MEDICINA PUBBLICA (SIVEMP) E DELL'UNIVERSITA' VITA-SALUTE SAN RAFFAELE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 186, 509, 823, 890, 963, 1260, 1364, 1377 E 1380 (FORMAZIONE SPECIALISTICA MEDICI)

1.3.2.1.12. Commissioni riunite 7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 16(pom.) del 26/03/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 7^a e 10^a RIUNITE

7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport)
10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 26 MARZO 2025

16^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione

[ZAFFINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 13,55.

IN SEDE REFERENTE

(186) *Maria Domenica CASTELLONE e altri. - Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di formazione specialistica dei medici*

(509) *Sandra ZAMPA. - Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e altre disposizioni in materia di formazione medica*

(823) *Maria Cristina CANTU' e altri. - Disposizioni in materia di innovazione ed evoluzione dei contratti di formazione medico-specialistica e per la valorizzazione dei ricercatori sanitari*

(890) *CRISANTI e altri. - Istituzione del corso di specializzazione universitario post laurea in medicina generale e di prossimità*

(950) *ZULLO e altri. - Istituzione della Scuola di specializzazione in igiene applicata alla sanità pubblica*

(963) *ZULLO e altri. - Delega al Governo in materia di riordino della disciplina della formazione specifica in medicina generale*

(1260) *Carmela BUCALO e altri. - Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recanti disposizioni in materia di formazione specialistica dei medici*

(1364) *ZAFFINI e ZULLO. - Norme in materia di formazione specialistica dei medici veterinari e delega al Governo per il riordino delle scuole di specializzazione di area veterinaria*

(1377) *MARTI e altri. - Istituzione del profilo professionale del coordinatore di ricerca clinica operante nell'ambito degli studi clinici*

(1380) *Maria Cristina CANTU' e altri. - Delega al Governo per la revisione delle scuole di specializzazione veterinarie e per l'evoluzione dei dipartimenti di medicina veterinaria e dei relativi ospedali veterinari universitari didattici in ambito sanitario e della petizione n. 938 ad essi attinente*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 186, 509, 823, 890, 963, 1260, 1364, 1377 e

1380, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 950, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 marzo.

Il presidente della 7^a Commissione [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*), in qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge n. 950, a partire dall'articolo 1, che, nel prevedere l'istituzione della Scuola di specializzazione in igiene applicata alla sanità pubblica, fa salva l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 16 settembre 2016, prot. n. 716, concernente le scuole di specializzazione di area sanitaria cui possono accedere i soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia.

Fa presente che la disciplina di dettaglio contenuta nell'allegato al disegno di legge in esame reca, con riferimento alla suddetta scuola, disposizioni concernenti: i titoli di studio per l'accesso alla scuola di specializzazione, la durata del relativo corso, le finalità e gli obiettivi formativi, gli ambiti generali e specifici di applicazione, le attività professionalizzanti obbligatorie.

Sottolinea, infine, che la finalità della scuola, enunciata dal medesimo allegato, è di formare professionisti in grado di partecipare, gestire e promuovere collaborazioni multidisciplinari e interdisciplinari, fungendo da raccordo tra la società, le sue esigenze di sviluppo, il mondo della prevenzione e l'area sanitaria in tutta la sua complessità, compresi l'ambito universitario, la ricerca scientifica e l'attività di consulenza libero-professionale.

In considerazione dell'affinità di materia, il presidente della 10^a Commissione [ZAFFINI](#) propone la congiunzione del disegno di legge n. 950 agli altri disegni di legge in titolo per il prosieguo dell'*iter*.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1357) MARTI e altri. - Adozione del Piano triennale di prevenzione e promozione della salute nelle scuole nonché istituzione della Giornata nazionale della prevenzione e della promozione della salute e dei corretti stili di vita in memoria di Umberto Veronesi

(Discussione e rinvio)

Intervenendo anche a nome della correlatrice Leonardi, la relatrice per la 7^a Commissione [VERSACE](#) (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*) illustra il disegno di legge in titolo, precisando che la finalità dell'intervento normativo - ai sensi dell'articolo 1 - è quella di diffondere, in particolare fra gli alunni e gli studenti, la consapevolezza dell'importanza della prevenzione e della promozione della salute e di uno stile di vita sano.

Evidenzia che, a tal fine, risulta centrale il Piano della prevenzione e della promozione della salute nelle scuole, adottato - ai sensi dell'articolo 3 - con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute, secondo una cadenza triennale.

Il Piano, che è rivolto alle istituzioni scolastiche del sistema educativo di istruzione e formazione, è attuato in collaborazione con le famiglie, gli esperti in materia e con enti del terzo settore.

Tra le priorità del Piano, segnala la promozione dell'educazione alimentare, delle corrette abitudini alimentari, della conoscenza dell'interazione tra cibo e salute, la sensibilizzazione circa i benefici fisici e psichici dell'attività sportiva e gli effetti negativi del fumo, dell'alcool e delle droghe, nonché l'importanza delle vaccinazioni.

Si sofferma indi sull'articolo 2, ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono prevedere attività teoriche e pratiche in materia di prevenzione e promozione della salute. Più in particolare, le scuole, nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa, prevedono specifiche attività all'interno dei percorsi curricolari, del curricolo verticale, dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, nonché al di fuori dell'orario scolastico, in linea con il richiamato Piano. Siffatte iniziative sono effettuate con il coinvolgimento di altre scuole, enti del Servizio sanitario nazionale, enti locali, nonché altri soggetti fra cui gli enti del terzo settore operanti in ambito sanitario.

Fa inoltre presente che il provvedimento, all'articolo 4, disciplina altresì l'istituzione di un sistema di coordinamento per la promozione e la prevenzione della salute nelle scuole, al quale concorrono i Ministeri competenti, le scuole e i soggetti interessati, fra cui gli enti del terzo settore, nonché i medici

e gli psicologi accreditati.

È poi contemplata, all'articolo 5, la facoltà da parte delle istituzioni di costituire delle reti di scuole al fine di favorire una sinergia fra le istituzioni scolastiche per meglio perseguire le finalità del disegno di legge.

Accenna, quindi, alla definizione dei contenuti dell'attività di prevenzione e promozione della salute, disciplinata dall'articolo 6 per quanto concerne la scuola dell'infanzia e la scuola primaria e dall'articolo 7 con riferimento alla scuola secondaria di primo e secondo grado.

Con l'obiettivo di coinvolgere la popolazione nel suo complesso, l'articolo 8 istituisce la Giornata nazionale della prevenzione e della promozione della salute e dei corretti stili di vita in memoria di Umberto Veronesi. La giornata è celebrata il 28 novembre di ciascun anno, in corrispondenza dell'anniversario della nascita dell'illustre e compianto oncologo, già Ministro della sanità e senatore della Repubblica, che ha dedicato la sua vita alla lotta contro i tumori e all'importanza di prevenirli adottando stili di vita sani e consapevoli.

Precisa che in occasione della suddetta Giornata, si prevede l'organizzazione di iniziative e manifestazioni da parte dello Stato e degli enti territoriali, anche in coordinamento con gli enti del terzo settore (articolo 9), nonché di attività didattiche da parte delle istituzioni scolastiche (articolo 10). Fa menzione, conclusivamente, delle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 11.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), intervenendo incidentalmente e riservandosi di svolgere successivamente il proprio intervento in discussione generale, segnala l'esigenza di condurre approfondimenti sul disegno di legge in titolo, tenuto conto che, con precedenti provvedimenti, sono state istituite molteplici giornate commemorative, le quali, in taluni casi, a suo giudizio, non rivestono uno specifico significato.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1301) Giusy VERSACE. - Disposizioni per agevolare la pratica sportiva amatoriale delle persone con disabilità

(Discussione e rinvio)

La relatrice per la 7^a Commissione [COSENZA](#) (Fdi) riferisce sul disegno di legge in titolo, specificando che lo stesso, composto di tre articoli, reca disposizioni intese ad agevolare la pratica sportiva amatoriale delle persone con disabilità.

Evidenzia innanzitutto che la 7^a Commissione si è occupata di diversi provvedimenti a sostegno dell'importanza della pratica dello sport, tra i quali, in particolare, quello relativo all'inserimento dello sport in Costituzione.

Fa presente che, nel corso degli anni, è cresciuta la consapevolezza del legame indissolubile esistente tra sport e salute e dell'importanza dell'attività sportiva per un sano sviluppo educativo e formativo dei giovani.

L'attività sportiva - prosegue la relatrice - è considerata un fondamentale strumento per agevolare l'inclusione. Sono molti i benefici che genera negli adolescenti anche con disabilità, aiutandoli nella loro crescita.

Rileva che le misure del disegno di legge in esame hanno proprio la suddetta finalità.

Passa indi a dar conto dell'articolo 1, che demanda ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'inserimento degli ausili e delle protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali, negli elenchi delle prestazioni e delle tipologie di dispositivi erogabili dal Servizio sanitario nazionale contenuti nel nomenclatore di cui all'Allegato 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017.

Si sofferma poi sull'articolo 2, che introduce disposizioni per la promozione della pratica sportiva da parte delle persone con disabilità. Si prevede, nello specifico, che gli istituti scolastici possano aumentare a tre le ore settimanali dedicate all'educazione fisica motoria e promuovere la partecipazione degli studenti con disabilità all'attività sportiva, anche approntando spazi fruibili per tali studenti. Si stabilisce, altresì, che i Comuni promuovano l'attività sportiva assicurando la presenza nel proprio territorio di spazi fruibili in favore degli utenti con disabilità e che le Aziende sanitarie locali

organizzino iniziative e campagne informative su tali temi.

Fa cenno, infine, all'articolo 3, il quale dispone la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento in esame, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Il presidente [ZAFFINI](#) chiede al senatore Guidi, relatore per la 10a Commissione, se intende intervenire.

Il correlatore [GUIDI](#) (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*) dichiara di riconoscersi nell'intervento svolto dalla relatrice Cosenza.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,05.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.